Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 70 del 25 marzo 1987 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 25 marzo 1987** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 38

LEGGE 2 marzo 1987, n. **106.**

Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere, effettuato a Roma il 6 novembre 1984, concernente modifica dell'annesso I dell'accordo culturale tra l'Italia e la Francia del 4 novembre 1949.

LEGGE 2 marzo 1987, n. **107.**

Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra l'Italia e la Jugoslavia concernente l'istituzione di una zona di pesca nel Golfo di Trieste, con allegata cartina, effettuato a Roma il 18 febbraio 1983, e dello scambio di note tra gli stessi Governi relativo alla modifica delle liste *C* e *D* allegate all'accordo di Trieste del 31 marzo 1955, come già modificate con lo scambio di note del 10 febbraio 1978, ed alla costituzione di una commissione mista intergovernativa per la cooperazione economica e gli scambi commerciali di frontiera, effettuato a Belgrado il 25 maggio 1984.

LEGGE 2 marzo 1987, n. **108.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Regno di Norvegia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata a Roma il 17 giugno 1985.

LEGGE 3 marzo 1987, n. **109.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese relativo alla promozione ed alla reciproca protezione degli investimenti, con protocollo, firmato a Roma il 28 gennaio 1985.

LEGGE 6 marzo 1987, n. **110.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per l'utilizzazione del porto di Trieste, firmato a Trieste il 4 ottobre 1985, con scambio di lettere effettuato a Trieste in pari data.

Per informazioni su trattati di cui è parte l'Italia rivolgersi al Ministero degli affari esteri — Servizio trattati — 00100 Roma - Telefono 06/3960050 (Comunicato del Ministero degli affari esteri - «Gazzetta Ufficiale» n. 329 del 1° dicembre 1980).

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 2 marzo 1987, n. **106.**

Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere, effettuato a Roma il 6 novembre 1984, concernente modifica dell'annesso I dell'accordo culturale tra l'Italia e la Francia del 4 novembre 1949.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo scambio di lettere, effettuato a Roma il 6 novembre 1984, concernente modifica dell'annesso I dell'accordo culturale tra l'Italia e la Francia del 4 novembre 1949.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di lettere di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto nello scambio di lettere medesimo.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 marzo 1987

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

TESTO DELLE LETTERE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Il Direttore generale
delle relazioni culturali

Roma, 6 novembre 1984

Eccellenza,

ho l'onore di riferirmi agli articoli 1, 2, 5, 7 e 9 dell'Annesso I del 14 febbraio 1956 dell'Accordo culturale tra l'Italia e la Francia del 4 novembre 1949, e di proporLe a nome del mio Governo la loro sostituzione con gli articoli del seguente tenore:

Art. 1. — Par extension des dispositions prevues à l'article 6 de la Convention culturelle franco-italienne du 4 novembre 1949, paragraphes 2, 3, 4, et en application du paragraphe 5 de cet article, le Gouvernement Italien admet l'équivalence entre la Maturità et le Baccalauréat français acquis par les ressortissants italiens et les ressortissants français ainsi que par les citoyens des Pays Tiers au terme d'études accomplies au Lycée Chateaubriand de Rome, le Gouvernement Français admet l'équivalence entre le Baccalauréat français et la Maturità acquis par les ressortissants francais et italiens aussi que par les citoyens des Pays Tiers au terme d'études accomplies au Lycée Leonardo da Vinci de Paris.

Art. 2. — L'équivalence sera accordée aux ressortissants français et italiens aussi bien qu'aux citoyens des Pays Tiers ayant obtenu le diplôme final (Maturità, Baccalauréat) dans l'un des deux Lycées (Liceo Leonardo da Vinci de Paris, Lycée Chateaubriand de Rome) indépendamment des établissements fréquentés pendant leur scolarité.

Les titulaires du Baccalauréat et de la Maturità, dont l'équivalence est admise conformément aux dispositions incluses dans la présente Annexe, bénéficient de plein droit de toutes les prérogatives qui s'attachent a ces diplômes dans l'un et l'autre pays.

Art. 5. — Pour les candidats ayant obtenu le Baccalauréat au Lycée Chateaubriand, l'admission aux diverses Facultés italiennes s'effectuera, jusqu'à nouvelles dispositions, suivant la reglementation fixée par la Loi n. 910 du 11 décembre 1969 et par ses modifications successives éventuelles, le Baccalauréat français etant équivalent à une Maturità obtenue au terme d'études de second cycle d'une durée de cinq ans.

Art. 7. — L'enseignement de la langue et de la civilisation nationales prévu à l'article précédent sera sanctionné, à l'examen du Baccalauréat et à l'examen de la Maturità, par une composition à l'écrit et une interrogation à l'oral, portant sur le programme des deux dernières annees d'études.

Ces épreuves, qui s'ajouteront à celles qui sont réglementairement etablies pour chaque type de Baccalauréat et de Maturità, seront respectivement affectées d'un coefficient égal à celui de l'épreuve de langue et littérature italiennes de la Maturità et à celui de l'épreuve de français du Baccalauréat.

Art. 9. — Les épreuves de langue et civilisation nationales du Baccalauréat et de la Maturità seront jugées par un examinateur italien pour le Lycée Chateaubriand, et par un examinateur francais pour le Lycée Leonardo da Vinci.

Cet examinateur, qui sera adjoint au jury de l'examen, sera proposé à Rome par les Autorités italiennes, à Paris par les Autorités françaises, et agréé par les Autorités de l'autre Partie contractante.

Ho altresì l'onore di proporre l'abrogazione dell'articolo 10 del già citato Annesso.

Qualora il Suo Governo concordi con quanto precede ho l'onore di proporLe che la presente Nota e la Sua risposta costituiscano un accordo tra i nostri due Governi, che entrerà in vigore il giorno in cui le Parti si saranno notificato che sono stati effettuati gli adempimenti previsti a tal fine dai rispettivi ordinamenti.

Voglia gradire, Eccellenza, gli atti della mia più alta considerazione.

ALESSANDRO CORTESE DE BOSIS

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
ANDREOTTI

AMBASSADE DE FRANCE
EN ITALIE
L'Ambassadeur

Rome, le 6 novembre 1984

Monsieur le Directeur général,

J'ai l'honneur d'accuser réception de la lettre que vous avez bien voulu m'adresser en date d'aujourd'hui dans les termes suivants:

« Eccellenza,

ho l'onore di riferirmi agli articoli n. 1, 2, 5, 7, 9 dell'Annesso n. 1 del 14 febbraio 1956 dell'Accordo culturale tra l'Italia e la Francia del 4 novembre 1949, e di proporLe a nome del mio Governo la loro sostituzione con gli articoli del seguente tenore:

Art. 1. — Par extension des dispositions prévues à l'article 6 de la Convention culturelle franco-italienne du 4 novembre 1949, paragraphes 2, 3, 4, et en application du paragraphe 5 de cet article, le Gouvernement italien admet l'équivalence entre la maturità et le baccalauréat français acquis par les ressortissants italiens et les ressortissants français, ainsi que par les citoyens des pays tiers, au terme d'études accomplies au Lycée Chateaubriand de Rome.

Le Gouvernement français admet l'équivalence entre le baccalauréat français et la maturità acquis par les ressortissants français et les ressortissants italiens, ainsi que par les citoyens des pays tiers, au terme d'études accomplies au Lycée Léonard de Vinci de Paris.

Art. 2. — L'équivalence sera accordée aux ressortissants français et italiens, aussi bien qu'aux citoyens des pays tiers, ayant obtenu le diplôme final (maturità, baccalauréat) dans l'un des deux Lycées (Liceo Leonardo da Vinci de Paris, Lycée Chateaubriand de Rome), indépendamment des etablissements fréquentés pendant leur scolarité.

Les titulaires du baccalauréat et de la maturità, dont l'équivalence est admise conformément aux dispositions incluses dans la presente Annexe, bénéficient de plein droit de toutes les prérogatives qui s'attachent à ces diplômes dans l'un et l'autre pays.

Art. 5. — Pour les candidats ayant obtenu le baccalauréat au Lycée Chateaubriand, l'admission aux diverses Facultés italiennes s'effectuera, jusqu'à nouvelles dispositions, suivant la réglementation fixée par la loi n. 910 du 11 décembre 1969 et par ses modifications successives eventuelles, le baccalauréat français etant équivalent a une maturità obtenue au terme d'études de second cycle d'une durée de cinq ans.

Art. 7. — L'enseignement de la langue et de la civilisation nationales prévu à l'article précédent sera sanctionné, à l'examen du baccalauréat et à l'examen de la maturità, par une composition à l'écrit et une interrogation à l'oral, portant sur le programme des deux dernières années d'études.

Ces épreuves, qui s'ajouteront à celles qui sont réglementairement établies pour chaque type de baccalauréat et de maturità, seront respectivement affectées d'un coefficient égal à celui de l'épreuve de langue et littérature italiennes de la maturità et à celui de l'épreuve de français du baccalauréat.

Art. 9. — Les épreuves de langue et civilisation nationales du baccalauréat et de la maturità seront jugées par un examinateur italien pour le Lycée Chateaubriand, et par un examinateur français pour le Lycée Léonard de Vinci.

Cet examinateur, qui sera adjoint au jury de l'examen, sera proposé, à Rome, par les Autorités italiennes, à Paris, par les Autorités françaises, et agréé par les Autorités de l'autre Partie contractante.

Ho altresì l'onore di proporre l'abrogazione dell'articolo 10 del già citato Annesso.

Qualora il Suo Governo concordi con quanto precede ho l'onore di proporLe che la presente Nota e la Sua risposta costituiscano un accordo tra i nostri due Governi, che entrerà in vigore il giorno in cui le Parti si saranno notificato che sono stati effettuati gli adempimenti previsti a tale fine dai rispettivi ordinamenti.

Voglia gradire, Eccellenza, gli atti della mia più alta considerazione .

J'ai l'honneur de vous faire savoir que j'approuve les propositions que vous avez bien voulu m'adresser et qu'en conséquence votre lettre et la présente réponse constituent un accord entre nos deux Gouvernements, qui entrera en vigueur le jour où les Parties se seront notifié que les disposition requises à cet effet dans chacum des deux pays, ont été prises.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur général, les assurances de ma très haute considération.

GILLES MARTINET

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
ANDREOTTI

TRADUZIONE NON UFFICIALE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Il Direttore generale
delle relazioni culturali

Roma, 6 novembre 1984

Eccellenza,

ho l'onore di riferirmi agli articoli 1, 2, 5, 7, 9 dell'Annesso I del 14 febbraio 1956 dell'Accordo culturale tra l'Italia e la Francia del 4 novembre 1949, e di proporLe a nome del mio Governo la loro sostituzione con gli articoli del seguente tenore:

Art. 1. — In estensione delle disposizioni previste all'articolo 6 della Convenzione culturale franco-italiana del 4 novembre 1949, paragrafi 2, 3, 4, e in applicazione del paragrafo 5 di tale articolo, il Governo italiano riconosce l'equivalenza tra la maturità e il baccalaureato francese ottenuto dai cittadini italiani e dai cittadini francesi così come dai cittadini dei Paesi Terzi al termine degli studi compiuti al Liceo Chateaubriand di Roma. Il Governo francese riconosce l'equivalenza tra il baccalaureato francese e la maturità ottenuta dai cittadini francesi e italiani così come dai cittadini dei Paesi Terzi al termine degli studi compiuti al Liceo Leonardo da Vinci di Parigi.

Art. 2. — L'equivalenza sarà accordata ai cittadini francesi e italiani così come ai cittadini dei Paesi Terzi che abbiano ottenuto il diploma finale (maturità, baccalaureato) in uno dei due Licei (Liceo Leonardo da Vinci, Liceo Chateaubriand) indipendentemente dagli istituti frequentati durante la scolarità.

I titolari del baccalaureato e della maturità, di cui l'equivalenza è riconosciuta conformemente alle disposizioni incluse nel presente Annesso, beneficiano di pieno diritto di tutte le prerogative connesse a tali diplomi nell'uno e nell'altro Paese.

Art. 5. — Per i candidati che abbiano ottenuto il baccalaureato al Liceo Chateaubriand, l'ammissione alle diverse facoltà italiane si effettuerà, fino a nuove disposizioni, secondo la regolamentazione stabilita dalla legge n. 910 dell'11 dicembre 1969 e successive modificazioni eventuali, ritenendosi il baccalaureato francese equivalente ad una maturità ottenuta al termine degli studi di secondo grado di una durata di cinque anni.

Art. 7. — L'insegnamento della lingua e della cultura nazionali previsto all'articolo precedente sarà concluso, all'esame di baccalaureato e all'esame di maturità, da una prova scritta e una interrogazione orale, riguardante il programma degli ultimi due anni di studi.

Queste prove, che si aggiungeranno a quelle che sono regolarmente stabilite per ciascun tipo di baccalaureato e di maturità, saranno rispettivamente di un coefficiente uguale a quello della prova di lingua e di letteratura italiane della maturità e a quello della prova di francese del baccalaureato.

Art. 9. — Le prove di lingua e cultura nazionali del baccalaureato e della maturità saranno giudicate da un esaminatore italiano per il Liceo Chateaubriand e da un esaminatore francese per il Liceo Leonardo da Vinci.

Detto esaminatore, che sara aggiunto alla Commissione d'esame, sarà proposto a Roma dalle Autorità italiane, a Parigi dalle Autorità francesi, e gradito dalle Autorità dell'altra Parte contraente.

Ho altresì l'onore di proporre l'abrogazione dell'articolo 10 del già citato Annesso.

Qualora il suo Governo concordi con quanto precede ho l'onore di proporLe che la presente Nota e la Sua risposta costituiscano un accordo tra i nostri due Governi, che entrerà in vigore il giorno in cui le Parti si saranno notificato che sono stati effettuati gli adempimenti previsti a tal fine dai rispettivi ordinamenti.

Voglia gradire, Eccellenza, gli atti della mia più alta considerazione.

ALESSANDRO CORTESE DE BOSIS

AMBASCIATA DI FRANCIA
IN ITALIA
L'Ambasciatore

Roma, 6 novembre 1984

Signor Direttore generale,

ho l'onore di accusare ricevuta della lettera che ha voluto indirizzarmi in data odierna nei seguenti termini:

« Eccellenza,

ho l'onore di riferirmi agli articoli 1, 2, 5, 7, 9 dell'Annesso I del 14 febbraio 1956 dell'Accordo culturale tra l'Italia e la Francia del 4 novembre 1949, e di proporLe a nome del mio Governo la loro sostituzione con gli articoli del seguente tenore:

Art. 1. — In estensione delle disposizioni previste all'articolo 6 della Convenzione culturale franco-italiana del 4 novembre 1949, paragrafi 2, 3, 4, e in applicazione del paragrafo 5 di tale articolo, il Governo italiano riconosce l'equivalenza tra la maturità e il baccalaureato francese ottenuto dai cittadini italiani e dai cittadini francesi, così come dai cittadini dei Paesi Terzi, al termine degli studi compiuti al Liceo Chateaubriand di Roma.

Il Governo francese riconosce l'equivalenza tra il baccalaureato francese e la maturità ottenuta dai cittadini francesi e dai cittadini italiani, così come dai cittadini dei Paesi Terzi, al termine degli studi compiuti al Liceo Leonardo da Vinci di Parigi.

Art. 2. — L'equivalenza sarà accordata ai cittadini francesi e italiani, così come ai cittadini dei Paesi Terzi, che abbiano ottenuto il diploma finale (maturità, baccalaureato) in uno dei due Licei (Liceo Leonardo da Vinci, Liceo Chateaubriand), indipendentemente dagli istituti frequentati durante la scolarità.

I titolari del baccalaureato e della maturità, di cui l'equivalenza è riconosciuta conformemente alle disposizioni incluse nel presente Annesso, beneficiano di pieno diritto di tutte le prerogative connesse a tali diplomi nell'uno e nell'altro paese.

Art. 5. — Per i candidati che abbiano ottenuto il baccalaureato al Liceo Chateaubriand, l'ammissione alle diverse facoltà italiane si effettuerà, fino a nuove disposizioni, secondo la regolamentazione stabilita dalla legge n. 910 dell'11 dicembre 1969 e successive modificazioni eventuali, ritenendosi il baccalaureato francese equivalente ad una maturità ottenuta al termine degli studi di secondo grado di una durata di cinque anni.

Art. 7. — L'insegnamento della lingua e della cultura nazionali previsto all'articolo precedente sarà concluso, all'esame di baccalaureato e all'esame di maturità, da una prova scritta e una interrogazione orale, riguardante il programma degli ultimi due anni di studi.

Queste prove, che si aggiungeranno a quelle che sono regolarmente stabilite per ciascun tipo di baccalaureato e di maturità, saranno rispettivamente di un coefficiente uguale a quello della prova di lingua e letteratura italiane della maturità e a quello della prova di francese del baccalaureato.

Art. 9. — Le prove di lingua e cultura nazionali del baccalaureato e della maturità saranno giudicate da un esaminatore italiano per il Liceo Chateaubriand e da un esaminatore francese per il Liceo Leonardo da Vinci.

Detto esaminatore, che sara aggiunto alla Commissione d'esame, sara proposto, a Roma, dalle Autorità italiane, a Parigi, dalle Autorità francesi, e gradito dalle Autorità dell'altra parte contraente.

Ho altresì l'onore di proporre l'abrogazione dell'articolo 10 del già citato Annesso.

Qualora il Suo Governo concordi con quanto precede ho l'onore di proporLe che la presente Nota e la Sua risposta costituiscano un accordo tra i nostri due Governi, che entrerà in vigore il giorno in cui le Parti si saranno notificato che sono stati effettuati gli adempimenti previsti a tal fine dai rispettivi ordinamenti.

Voglia gradire, Eccellenza, gli atti della mia più alta considerazione ».

Ho l'onore di comunicarLe che approvo le proposizioni che Ella ha voluto indirizzarmi e che, di conseguenza, la Sua lettera e la presente risposta costituiscono un accordo tra i nostri due Governi, che entrerà in vigore il giorno in cui le Parti si saranno notificato che le disposizioni richieste a tale effetto in ciascuno dei due paesi sono state adottate.

La prego di accogliere, Signor Direttore generale, i sensi della mia più alta considerazione.

GILLES MARTINET

NOTE

Nota al titolo e all'art. 1:

L'accordo culturale tra l'Italia e la Francia del 4 novembre 1949 è stato ratificato e reso esecutivo in Italia con legge 30 luglio 1952, n. 1177. Con legge 25 aprile 1957, n. 357, è stato ratificato e reso esecutivo l'annesso I al predetto accordo.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1724):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 15 marzo 1986.
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 9 maggio 1986, con pareri delle commissioni 1ª e 7ª.
Esaminato dalla 3ª commissione l'11 giugno 1986.
Relazione scritta annunciata il 26 giugno 1986 (atto n. 1724/*A* - relatore: sen. SPITELLA).
Esaminato in aula e approvato il 1° ottobre 1986.

Camera dei deputati (atto n. 4026):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 22 ottobre 1986, con pareri delle commissioni I e VIII.
Esaminato dalla III commissione il 14 gennaio 1987.
Relazione scritta annunciata il 6 febbraio 1987 (atto n. 4026/*A* - relatore: on. PORTATADINO).
Esaminato in aula il 13 febbraio 1987 e approvato il 17 febbraio 1987.

87G0184

LEGGE 2 marzo 1987, n. **107.**

Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra l'Italia e la Jugoslavia concernente l'istituzione di una zona di pesca nel Golfo di Trieste, con allegata cartina, effettuato a Roma il 18 febbraio 1983, e dello scambio di note tra gli stessi Governi relativo alla modifica delle liste *C* e *D* allegate all'accordo di Trieste del 31 marzo 1955, come già modificate con lo scambio di note del 10 febbraio 1978, ed alla costituzione di una commissione mista intergovernativa per la cooperazione economica e gli scambi commerciali di frontiera, effettuato a Belgrado il 25 maggio 1984.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare:

a) lo scambio di lettere tra l'Italia e la Jugoslavia concernente la istituzione di una zona di pesca nel Golfo di Trieste, con allegata cartina, effettuato a Roma il 18 febbraio 1983;

b) lo scambio di note tra gli stessi Governi relativo alla modifica delle liste *C* e *D* allegate all'accordo di Trieste del 31 marzo 1955, come già modificate con lo scambio di note del 10 febbraio 1978, e alla costituzione di una commissione mista intergovernativa per la cooperazione economica e gli scambi commerciali di frontiera, effettuato a Belgrado il 25 maggio 1984.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto dagli atti stessi.

Art. 3.

1. Restano ferme le disposizioni contenute nello scambio di note tra l'Italia e la Jugoslavia, effettuato a Roma il 30 aprile 1969, di cui è stata autorizzata la ratifica con la legge 17 febbraio 1971, n. 250.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 marzo 1987

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

TESTO DELLE LETTERE

Roma, 18 febbraio 1983

Signor Segretario Federale,

avuto riguardo all'elevato livello della cooperazione esistente nei rapporti tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, ulteriormente rafforzata dallo spirito dal contenuto degli Accordi di Osimo,

allo scopo di incrementare la cooperazione di frontiera anche nel settore della pesca, in considerazione delle necessità delle economie ittiche dei comuni italiani e jugoslavi nel Golfo di Trieste,

in conformità con gli intendimenti espressi dal Segretario Federale per gli Affari Esteri della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, Josip Vrhovec, nella sua lettera indirizzata al Ministro per gli Affari Esteri Arnaldo Forlani, in data 3 agosto 1979, sulla questione dell'antica zona di pesca comune nel Golfo di Trieste, inquadrata nella cooperazione di frontiera e nei relativi scambi previsti dall'accordo concluso il 31 marzo 1955 tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federativa Popolare di Jugoslavia per gli scambi locali tra le zone limitrofe di Trieste, da una parte e Buie, Capodistria, Sesana e Nuova Gorizia, dall'altra, (di seguito denominati Accordi di Trieste),

tenuto conto delle proposte contenute nella dichiarazione congiunta sottoscritta rispettivamente dal Commissario del Governo per la Regione Friuli-Venezia Giulia e dal Sostituto del Presidente del Comitato per la cooperazione con l'estero della Repubblica Socialista di Slovenia in data 27 febbraio 1981,

Ho l'onore di proporLe quanto segue:

a) nelle acque del Golfo di Trieste da ambedue i versanti della linea di frontiera marittima, viene costituita, tenuto conto della consistenza del patrimonio biologico e delle vie marittime, una zona di pesca indicata con le coordinate dei punti:

A = 45°	35'	18"	N
	13°	20'	30"	E
B = 45°	38'	30"	N
	13°	31'	00"	E
C = 45°	36'	00"	N
	13°	35'	00"	E
D = 45°	32'	12"	N
	13°	25'	30"	E

che sono riportate nella carta allegata, che fa parte integrante della presente Lettera.

b) nella parte della zona di pesca sopraindicata che appartiene al territorio di un Paese, oltre ai pescherecci nazionali, puo esercitare l'attività di pesca un numero limitato di pescherecci dell'altro Paese immatricolati rispettivamente nei Porti dei Comuni costieri jugoslavi che rientrano nell'ambito dell'Accordo di Trieste e dei Comuni costieri della Regione Friuli-Venezia Giulia (Muggia, Trieste, Duino Aurisina, Monfalcone, Staranzano, San Canzian d'Isonzo, Grado, Aquileia, Terzo d'Aquileia, Torviscosa, Carlino, Muzzana del Torgnano, Marano Lagunare, Palazzolo della Stella, Precenicco, Latisana e Lignano Sabbiadoro).

c) i pescherecci di ognuna delle due Parti immatricolati nei porti di cui alla lettera b) possono esercitare l'attività di pesca nella parte di zona di pesca sopraindicata che appartiene al territorio dell'altro Paese con un numero di pescherecci non superiore a 40. La potenza dei motori delle imbarcazioni suddette dovrà essere non inferiore a 80 Hp (ovvero 58Kw) e non superiore a 400 Hp (ovvero 294 Kw).

L'attività di pesca sara esercitata in base a permessi annuali riportanti il nome del proprietario e quello dell'imbarcazione, che saranno rilasciati dagli organi competenti di ognua delle due Parti. In caso di forza maggiore, i pescherecci in possesso di tali permessi possono rifugiarsi nel porto di Isola (Izola) dalla parte jugoslava e nel porto di Grado dalla parte italiana.

Nella parte della zona di pesca che appartiene alle acque territoriali dell'uno e dell'altro Paese la pesca viene esercitata sulla base delle rispettive regolamentazioni;

d) i prodotti delle attività di pesca condotte nella zona in questione e le attrezzature necessarie, per svolgere tale attività, alle aziende di pesca che abbiano sede rispettivamente nei comuni costieri jugoslavi e nei comuni costieri della Regione Friuli-Venezia Giulia, fanno parte dei contingenti di merci delle liste "C" e "D" allegate all'Accordo di Trieste;

e) per la realizzazione della cooperazione economica e degli scambi di merci connessi alle attività ittiche svolte nella suddetta zona di pesca tra le aziende di pesca che abbiano sede rispettivamente nei comuni costieri jugoslavi che rientrano nell'ambito dell'Accordo di Trieste e nei comuni costieri della Regione Friuli-Venezia Giulia

è competente la Commissione Mista Intergovernativa per la cooperazione economica e gli scambi di frontiera, alla quale sono demandati a tal fine i seguenti compiti :

- esaminare annualmente, allo scopo di salvaguardare il patrimonio biologico,ovver o secondo necessità, l'esercizio della pesca in attuazione del presente Scambio di Lettere ivi compresa la possibilità di limitare, qualora necessario, il numero delle imbarcazioni di un Paese munite di permessi, che si recano quotidianamente nelle acque territoriali dell'altro Paese, nonchè la possibilità di sospendere temporaneamente l'esercizio della pesca;

- esaminare e proporre rispettivamente al Governo italiano ed al Consiglio Federale Esecutivo dell'Assemblea della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia misure atte a migliorare ed a promuovere le attività di pesca e la cooperazione reciproca nell'ambito della pesca nel Golfo di Trieste;

- esaminare e ricercare soluzioni per le eventuali questioni che dovessero sorgere nell'applicazione del presente Scambio di Lettere;
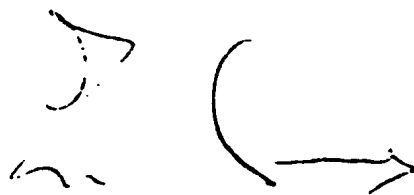
- seguire la realizzazione della reciproca cooperazione economica nel campo della pesca e proporre eventuali modifiche alle liste "C" e "D" dell'Accordo di Trieste per quanto concerne i prodotti ittici, il materiale e le attrezzature di pesca;

f) la Commissione Mista Intergovernativa per la cooperazione economica e gli scambi di frontiera può costituire una Sottocommissione e delegare i compiti di cui alla lettera e).

Qualora il Suo Governo concordi con quanto sopra esposto, ho l'onore di proporLe che le intese di cui alle presenti Lettere abbiano applicazione dal momento in cui le Parti si saranno reciprocamente comunicate l'avvenuto adempimento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti.

La durata delle intese sara quella stabilita dall'art. 12 dell'Accordo di Trieste.

Voglia gradire, Signor Segretario Federale, l'espressione della mia pu alta considerazione.

(EMILIO COLOMBO)

S.E. Lazar Mojsov
Segretario Federale degli Affari Esteri
della Repubblica Socialista Federativa
di Jugoslavia

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
ANDREOTTI

SAVEZNI SEKRETAR ZA
INOSTRANE POSLOVE
SOCIJALISTIČKE FEDERATIVNE
REPUBLIKE JUGOSLAVIJE

Rim, 18. 02. 1983. godine

Gospodine ministre,

Čast mi je da potvrdim prijem Vašeg pisma sledeće sadržine:

"Gospodine Savezni sekretaru,

Imajući u vidu postojeći visok stepen saradnje u odnosima izmedju Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Republike Italije obogaćene duhom i sadržajem Ozimskih sporazuma

u cilju unapredjenja pogranične privredne saradnje i u oblasti ribarstva, te uvažavajući potrebe ribarskih privreda jugoslovenskih i italijanskih priobalnih opština Tršćanskog zaliva,

u skladu sa stavom izraženim u pismu saveznog sekretara za inostrane poslove Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije Josipa Vrhovca od 03. avgusta 1979. godine ministru inostranih poslova Republike Italije Arnaldu Forlaniju koji se odnosi na nekadašnju zajedničku ribolovnu zonu u Tršćanskom zalivu u okviru pogranične saradnje i razmene predvidjene Sporazumom potpisanim 31. marta 1955. godine izmedju vlade Federativne Narodne Republike Jugoslavije i vlade Republike Italije u lokalnoj razmeni izmedju pograničnih pod-

S.E.
Gospodin Emilio Colombo
MINISTAR INOSTRANIH POSLOVA
REPUBLIKE ITALIJE

ručja, Trsta sa jedne strane i Buja, Kopra, Sežane i Nove Gorice sa druge, (u daljem tekstu Tršćanski sporazum);

uzimajući u obzir predloge iz zajedničke izjave zamenika predsednika Republičkog komiteta za medjunarodnu saradnju SR Slovenije i vladinog komesara za Pokrajinu Furlaniju-Julijsku Krajinu, od 27. februara 1981. godine

imam čast da Vam predložim sledeće:

a) U vodama Tršćanskog zaliva, sa obe strane državne granice na moru, vodeći računa o biološkim resursima i pomorskim putevima, utvrdjuje se ribolovno područje omedjeno sledećim koordinatnim tačkama:

A = 45° 35' 18'' N
13° 20' 30'' E

B = 45° 38' 30'' N
13° 31' 00'' E

C = 45° 36' 00'' N
13° 35' 00'' E

D = 45° 32' 12'' N
13° 25' 30'' E

ucrtane u priloženoj karti koja čini sastavni deo ovog pisma.

b) U delu napred označenog ribolovnog područja koje pripada teritoriji jedne strane, pored domaćih, može da obavlja ribolovnu delatnost odredjen broj ribarskih brodova druge strane registrovanih u lukama iz jugoslovenskih priobalnih opština obuhvaćenih odredbama iz Tršćanskog sporazuma, odnosno priobalnih opština Pokrajina Furlanije-Julijske Krajine (Muggia, Trst, Duino Aurisina, Monfalcone, Stranzano, San Canzian d'Isonzo, Grado, Aquileia, Terzo d'Aquileia, Torviscosa, Carlino, Muzzana del Torgnano, Marano Lagunare, Palazzolo della Stella, Precenicco, Latisana e Lignano Sabbiadoro).

c) Ribarski brodovi svake strane registrovani u lukama navedenim pod tač. "b" mogu obavljati ribolov u delu gore navedenog ribolovnog područja koje pripada teritoriji druge strane sa najviše 40 ribarskih brodova, čiji motori imaju snagu od 58 KW (80 KS) do 294 KW (400 KS);

Ribolovna delatnost će se obavljati na osnovu godišnjih dozvola koje glase na ime vlasnika i na brod, a izdavaće ih nadležni organi svake strane. U slučaju više sile, ribarski brodovi koji poseduju ove dozvole mogu se sloniti u luku Izola na jugoslovenskoj strani, odnosno luku Grado na italijanskoj strani.

U delu ribolovnog područja koje pripada teritorijalnim vodama jedne ili druge zemlje ribolov će se obavljati u skladu sa nacionalnim propisima te zemlje;

d) Proizvodi ribolovne aktivnosti obavljene u ribolovnom području o kome se govori i oprema za obavljanje te aktivnosti, koja je potrebna radnim organizacijama za preradu ribe, koje imaju sedište u jugoslovenskim priobalnim opštinama navedenim u Tršćanskom sporazumu i u priobalnim opštinama Pokrajine Furlanija-Julijska Krajina, ući će u sastav robnih lista "C" i "D" u prilogu Tršćanskog sporazuma;

e) Za ostvarivanje privredne saradnje i robne razmene proistekle iz ribolovne aktivnosti obavljene u ribolovnoj zoni, izmedju radnih organizacija koje imaju sedište u jugoslovenskim priobalnim opštinama navedenim u Tršćanskom sporazumu, odnosno priobalnim opštinama u Pokrajini Furlanija-Julijska Krajina nadležna je Mešovita medjuvladina komisija za pograničnu privrednu saradnju i robnu razmenu kojoj se u tom cilju poveravaju u nadležnost sledeći zadaci:

- da u cilju zaštite bioloških resursa jedanput godišnje ili prema potrebi razmotri ribolovnu aktivnost kroz primenu

odredbi iz ovog pisma, sa mogućnošću da ograniči, kada je to potrebno, broj ribarskih brodova sa dozvolama jedne zemlje koji mogu dnevno da love u odnosnim delovima utvrdjenog ribolovnog područja druge zemlje, kao i da privremeno obustavi ribolov;

- da razmatra i Saveznom izvršnom veću Skupštine Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, odnosno vladi Republike Italije predlaže mere za poboljšanje i unapredjenje ribarstva i uzajamne saradnje u toj oblasti u Tršćanskom zalivu;

- da razmatra i iznalazi rešenja za pitanja koja mogu da iskrsnu u primeni odredbi iz ovog pisma;

- da prati realizaciju uzajamne saradnje u oblasti ribarstva i da u vezi sa tim predlaže eventualne izmene lista "C" i "D" Tršćanskog sporazuma u pogledu ribarskih proizvoda i opreme za ribolov.

f) Mešovita komisija za pograničnu privrednu saradnju i robnu razmenu može obrazovati svoju potkomisiju i poveriti joj vršenje zadataka iz tačke "e" ovog pisma.

Ukoliko je Vaša vlada saglasna sa gore iznetim imam čast da Vam predložim da odredbe ovog pisma stupe na snagu danom uzajamne razmene obaveštenja da je završen postupak predvidjen odnosnim zakonodavstvom.

Ove odredbe će važiti kako je predvidjeno članom 12. Tršćanskog sporazuma.

Izvolite, gospodine Savezni sekretaru, primiti izraze mog osobitog poštovanja."

Imam čast da obavestim da je Savezno izvršno veće Skupštine Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije saglasno sa prethodnim.

Izvolite, gospodine ministre, primiti izraze mog osobitog poštovanja.

Lazar Mojsov

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
ANDREOTTI

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
ANDREOTTI

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Segretariato Federale per gli
Affari Esteri della
Repubblica Socialista Federativa di
Iugoslavia

Roma, 18 febbraio 1983

Signor Ministro,

Ho l'onore di confermare di aver ricevuto la Sua lettera del seguente tenore:

o m i s s i s

Ho l'onore di informarLa che il Consiglio Esecutivo Federale dell'Assemblea della Repubblica Socialista Federativa di Iugoslavia concorda con la precedente esposizione.

Voglia gradire, Signor Ministro, l'espressione della mia particolare stima.

Lazar Mojsov

TESTO DELLE NOTE

Il Ministro per il Commercio Estero
della Repubblica Italiana

Signor Segretario Federale,

in seguito ai colloqui avuti e con riferimento:

all'Accordo concluso il 31 marzo 1955 tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia sugli scambi locali tra le zone limitrofe di Trieste, da una parte, e di Buie, Capodistria, Sesana e Nuova Gorizia, dall altra (di seguito denominato Accordo di Trieste), nonchè agli Scambi di Note della stessa data, del 25 aprile 1964, del 29 febbraio 1968, del 30 aprile 1969 e del 10 febbraio 1978;

all'Accordo concluso il 31 marzo 1955 fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia per gli scambi locali tra le zone di frontiera di Gorizia - Udine, da una parte, e di Sesana - Nuova Gorizia - Tolmino, dall'altra (di seguito denominato Accordo di Gorizia);

all' Accordo concluso ad Osimo il 10 novembre 1975 sulla promozione della cooperazione economica tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia (di seguito denominato Accordo di Osimo);

ho l' onore di proporLe quanto segue:

- le liste "C" e "D" allegate al predetto Accordo di Trieste e modificate da ultimo con Scambio di Note del 10 febbraio 1978, sono sostituite con nuove Liste che figurano in allegato al presente Scambio di Lettere;
- è costituita una Commissione Mista Intergovernativa per la cooperazione economica e gli scambi commerciali di frontiera (di seguito denominata: Commissione Mista) che opererà nell' ambito dei predetti Accordi. A tale Commissione sarà demandato il compito di
  - a) esaminare la situazione economica nelle zone limitrofe;
  - b) esaminare l'andamento di tutte le forme di cooperazione economica di confine;

Dr. Milenko BOJANIĆ
Segretario Federale per il
Commercio Estero della
Repubblica Socialista
Federativa di Jugoslavia
BELGRADO

c) esaminare e formulare le proposte volte a sviluppare la cooperazione in armonia con le norme degli Accordi di Osimo sulla cooperazione economica di frontiera;

d) esaminare l'andamento degli scambi di frontiera;

e) accertare, anno per anno, l' effettivo utilizzo delle liste "A", "B", "C" e "D" allegate all'Accordo di Trieste, nonchè delle liste "A" e "B" allegate all' Accordo di Gorizia;

f) apportare variazioni ed aumenti alle liste "A" e "B" dei predetti Accordi, in regime di reciprocità e fermo restando il rispetto degli impegni derivanti ai due Paesi dagli Accordi internazionali;

g) apportare aumenti e variazioni annuali a ciascuno dei contingenti previsti dalle liste "C" e "D" di cui all' Accordo di Trieste, alla luce dell' accertato effettivo utilizzo. Al fine di mantenere inalterata la portata delle facilitazioni previste, tali aumenti potranno essere effettuati nella misura massima del tasso d'inflazione in Italia dei dodici mesi precedenti a quello della riunione della Commissione Mista, per i quali siano disponibili dati statistici ufficiali italiani (tenuto conto che detti contingenti sono espressi in lire italiane). Le liste saranno riesaminate al piu' tardi entro il 15 dicembre di ciascun anno, e le modifiche indicate nel Processo Verbale della Commissione Mista entreranno in applicazione a partire dal 15 gennaio dell' anno seguente;

h) presentare proposte relative alla gestione del presente Scambio di Note, nello spirito degli Accordi di Osimo, e proporre alle competenti Autorità dei due Paesi anche altre modifiche relative alle liste dei contingenti ove le mutevoli esigenze di mercato delle zone di frontiera lo richiedano;

i) la Commissione Mista svolgerà altresì i compiti previsti dal punto e) dello Scambio di Lettere tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia concernente la collaborazione economica per la pesca nel Golfo di Trieste, firmato a Roma il 18 febbraio 1983 e potrà costituire una sottocommissione cui delegare i predetti compiti di cui al punto e) del citato Scambio di Lettere.

Le Autorità competenti dei due Paesi continueranno a favorire nella più ampia misura gli scambi e la cooperazione economica tra le zone di frontiera. In particolare i due Governi si impegnano ad astenersi dall applicare restrizioni che venissero altrimenti applicate in via generale, ed ogni altra misura di effetto equivalente agli scambi contemplati dalle intese di cui alle presenti Lettere. Le Autorità competenti si adopereranno altresì affinchè le agevolazioni previste nelle liste "C" e "D" vadano ad effettivo beneficio dei consumatori delle zone limitrofe.

Qualora il Suo Governo concordi con quanto sopra esposto, ho l'onore di proporLe che le intese di cui alle presenti Lettere abbiano applicazione dal momento in cui le Parti si saranno comunicate l' avvenuto adempimento delle procedure di approvazione previste dai rispettivi ordinamenti dei due Paesi. Le disposizioni relative alla costituzione ed ai compiti della Commissione Mista Intergovernativa per la cooperazione economica e gli scambi commerciali di frontiera, con l'eccezione delle disposizioni relative alle nuove liste "C" e "D" nonchè alle competenze della Commissione Mista in ordine alle suddette liste verranno applicate provvisoriamente dal giorno dell'avvenuto Scambio di Lettere.

La durata delle intese sarà quella stabilita dall'Art. 12 dell' Accordo di Trieste.

La prego, Signor Segretario Federale, di volermi confermare l' accordo del Suo Governo su ciò che precede.

Voglia gradire, Signor Segretario Federale, l' espressione della mia più alta considerazione.

(Nicola Capria)

Belgrado, 25 maggio 1984

Nicola Capria

Allegato 1

LISTA "C"

PRODOTTI JUGOSLAVI PROVENIENTI DALLE ZONE DI BUIE, CAPODISTRIA, SESANA E NUOVA GORIZIA IMPORTABILI NELLA ZONA DI TRIESTE IN FRANCHIGIA DOGANALE NEI LIMITI DEGLI AMMONTARI A FIANCO INDICATI, PURCHE' DESTINATI AL CONSUMO ESCLUSIVAMENTE NELLA STESSA ZONA DI TRIESTE.

N.	M E R C I	Valore milioni LIT.	
1.	Cavalli da macello e da lavoro	200	
2.	Bestiame bovino vivo da macello (resa 50%) e/o carne bovina fresca (5.700 tonn. peso morto)	25.000	(x)
3.	Vitelli da ingrasso (1.000 capi)	600	(x)
4.	Carne salata, affumicata, essiccata e suoi prodotti	310	
5.	Pollame, conigli vivi o morti, selvaggina e/o loro parti	420	
6.	Latte fresco sfuso	1.500	
7.	Miele naturale e altri prodotti dell'apicoltura	100	
8.	Pesci di mare freschi, crostacei e molluschi	500	
9.	Conserve di pesce e prodotti di pesce	1.500	
10.	Legumi, ortaggi freschi e/o congelati	120	
11.	Patate	200	
12.	Funghi freschi e/o secchi e/o in salamoia	100	
13.	Frutta fresca e secca e congelata	310	
14.	Mais	50	
15.	Amidi	50	
16.	Sementi	20	
17.	Conserve di frutta e di ortaggi	100	

segue Lista "C"

18.	Vini comuni (da tavola) e in bottiglia	300
19.	Vini per la trasformazione industriale	50
20.	Succhi di frutta	200
21.	Prodotti chimici	150
22.	Concimi azotati	400
23.	Distillati (sliwovitz)	30
24.	Birra	50
25.	Pneumatici per autoveicoli e per biciclette	200
26.	Oggetti di vestiario e loro accessori di cuoio e di pelli naturali	200
27.	Maglieria in lana e cotone	150
28.	Maglieria sintetica	150
29.	Legno impiallacciato e legno compensato	350
30.	Legno detto "artificiale" o "ricostituito"	200
31.	Vetro tirato o soffiato e vetro per illuminazione	430
32.	Calzature	100
33.	Attrezzature elettriche e loro parti	400
34.	Lamiere e tubi in rame e lavori in rame	200
35.	Mobili, pannelli e parchetti in legno	500
36.	Motori fuoribordo e pezzi staccati	200
37.	Imbarcazioni in legno e/o plastica	100
	T O T A L E	35.440

(x) valore indicativo

Allegato 2

LISTA "D"

PRODOTTI ITALIANI PROVENIENTI DALLA ZONA DI TRIESTE IMPORTABILI NELLA ZONA DI BUIE, CAPODISTRIA, SESANA E NUOVA GORIZIA IN FRANCHIGIA DOGANALE NEI LIMITI DEGLI AMMONTARI A FIANCO INDICATI PURCHE' DESTINATI AL CONSUMO ESCLUSIVAMENTE NELLE STESSE ZONE DI BUIE, CAPODISTRIA, SESANA E NUOVA GORIZIA.

N.	N. tariffa	Denominazione della merce	Valore in milioni LIT.
1.	03.01	Pesci freschi, refrigerati e congelati	500
2.	03.03	Crostacei e molluschi	200
3.	04.02	Latte in polvere	100
4.	04.05	Uova e uova in polvere	200
5.	06.02	Piante	100
6.	07.01	Ortaggi freschi e piante mangerecce	200
7.	08.02	Agrumi freschi, secchi	600
8.	08.05	Frutta a guscio fresca o secca	60
9.	13.03	Succhi ed estratti vegetali, sostanze pectiche e ispessenti	50
10.	20.07	Concentrato d'arancia o di limone	300
11.	23.01	Farina di pesce, di ossa, di carne	1.000
12.	26.02	Scorie e cascami della fabbricazione del ferro e dell' acciaio	210
13.	27.07	Oli e altri prodotti provenienti da distillazione dei catrami di carbon fossile	100
14.	28.19	Ossido e perossido di zinco	50
15.	28.40	Fosfiti, iperfosfiti e fosfati	150
16.	29.01	Idrocarburi, toluolo	1.500
17.	29.02	Derivati alogenati degli idrocarburi	300
18.	32.05	Sostanze coloranti organiche e sintetiche	390
19.	32.06	Lacche coloranti	150
20.	32.07	Altre sostanze coloranti	375
21.	32.08	Pigmenti e preparazioni vetrificabili	100
22.	32.09	Vernici all olio e trasparenti	150

segue Lista "D"

23.	32.13	Inchiostri da scrivere e da stampa	200
24.	33.01	Oli essenziali	30
25.	33.04	Miscugli di due o piùsostanze odorifiche	20
26.	35.01	Caseina	100
27.	35.03	Gelatine e loro derivati	30
28.	37.02	Pellicole per la radiografia e per arti grafiche	200
29.	37.05	Lastre, pellicole non perforate, pellicole perforate	50
30.	38.03	Carbonio attivo	50
31.	38.11	Disinfettante, fungicidi	200
32.	38.18	Solventi e diluenti composti	50
33.	38.19	Preparazione delle industrie chimiche e delle industrie connesse	50
34.	39.01	Prodotti di condensazione, policondensazione e poliaddizione (poliammidi)	1.500
35.	39.02	Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione	4.700
36.	39.03	Cellulosa rigenerata, altri derivati chimici della cellulosa	280
37.	39.05	Resine naturali, gomma clorurata	150
38.	39.07	Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n. 39.01 al n. 39.06	1.200
39.	40.11	Pneumatici pieni, camere d'aria	100
40.	44.14	Impiallacciatura	300
41.	45.03	Lavori di sughero naturale	250
42.	48.01	Cartone, carta supporto per carta carbone	410
43.	48.03	Carta e cartoni pergamenati, carta oleata	100
44.	48.07	Carta e cartoni impregnati, patinati o coloriti o stampati	400
45.	48.08	Filtranti di pasta di carta	100
46.	50.09	Tessuti di seta naturale	300
47.	51.01	Filati di fibre sintetiche ed artificiali	100
48.	53.05	Lana pettinata	300

segue lista "D"

49.	55.05	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto	100
50.	55.06	Filati di cotone preparati per la vendita al minuto	50
51.	55.09	Altri tessuti di cotone	300
52.	56.01	Fiocco di fibre tessili sintetiche	200
53.	56.05	Filati di fibra tessili sintetiche	100
54.	56.07	Tessuti di fibre sintetiche ed artificiali	60
55.	59.04	Spago, corde, funi	200
56.	59.05	Reti	200
57.	68.06	Abrasivi applicati su tessuto, carta, cartone o su altre materie	100
58.	70.14	Vetrerie per illuminazione e loro parti	300
59.	70.20	Fibre di vetro	300
60.	73.10	Barre di ferro o di acciaio	150
61.	73.11	Profilati di ferro e di acciaio, angolari ed altri	100
62.	73.12	Nastri di ferro o di acciaio	200
63.	73.13	Lamiere di ferro o di acciaio	1.000
64.	73.14	Filo di ferro o di acciaio	100
65.	73.15	Acciai legati	500
66.	73.18	Tubi di ferro o di acciaio	100
67.	73.25	Cavi, corde di filo di ferro o di acciaio	200
68.	73.32	Viti di ferro o di acciaio	100
69.	73.35	Molle e foglie di molle di ferro o di acciaio	100
70.	73.38	Vasellame ed altri oggetti per uso domestico e sanitario di ferro o di acciaio	100
71.	73.40	Altri lavori di ferro o di acciaio	225
72.	74.03	Barre e profilati di rame	100
73.	74.04	Lamiere e nastri di rame	250
74.	74.07	Tubi di rame	100
75.	76.04	Fogli di alluminio	400
76.	82.05	Utensili interscambiabili per macchine utensili e per utensileria a mano	50
77.	83.02	Guarniture, ferramenta di metalli comuni	450
78.	83.07	Lampade, lampadari e loro parti di metalli comuni	400

segue Lista "D"

79.	83.13	Tappi metallici	100
80.	84.06	Motori per pescherecci	400
81.	84.10	Pompe e loro parti	200
82.	84.17	Apparecchi, dispositivi e simili attrezzature da laboratorio, che si riscaldano o meno con corrente elettrica per operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, e loro parti.	200
83.	84.19	Macchine per pulire ed asciugare bottiglie e altri recipienti e loro parti	200
84.	84.20	Apparecchi e strumenti per pesare	200
85.	84.22	Macchine ed apparecchi di sollevamento scarico e carico, parti e pezzi staccati	300
86.	84.24	Macchine ed apparecchi agricoli, parti e pezzi staccati	300
87.	84.30	Macchine che non sono comprese negli altri numeri di tariffa del presente capitolo e loro parti	200
88.	84.47	Macchine per la lavorazione del legno, dell'osso dell'ebanite, ecc. e loro parti	200
89.	84.48	Parti ed accessori per le macchine 84.45-84.47	50
90.	84.51	Macchine da scrivere e loro parti	800
91.	84.52	Macchine calcolatrici e loro parti	500
92.	84.53	Macchine automatiche per elaborazione dati e loro parti	300
93.	84.60	Stampi per la fusione di materie plastiche	1.500
94.	84.61	Oggetti di rubinetteria, valvole e oggetti simili, impianti per tubature e installazioni idriche e loro parti	600
95	84.62	Cuscinetti a sfere, a cilindri, ad aghi, ad ingranaggio	100
96.	84.63	Alberi di trasmissione, alberi a gomito, supporti per cuscinetti	100

segue Lista "D"

97.	85.06	Apparecchi elettromeccanici per uso domestico	50
98.	85.08	Apparecchi elettrici di accensione e di avviamento per motori a combustione	200
99.	85.09	Apparecchi elettrici di illuminazione e segnalazione per autoveicoli	200
100.	85.15	Radar, attrezzature per pescherecci e stazioni radio	100
101.	85.18	Condensatori elettrici	50
102.	85.19	Apparecchi per il collegamento, l' interruzione, il sezionamento di circuiti elettrici	300
103.	85.21	Lampade, tubi e valvole elettroniche	500
104.	85.23	Conduttori isolati per elettricita'	300
105.	87.06	Parti ed accessori per veicoli a motore compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03	250
106.	87.12	Parti ed accessori di veicoli compresi nelle voci dal n. 87.09 al n. 87.11	900
107.	89.01	Pescherecci	1.300
108.	90.17	Attrezzature per ospedali ed articoli sterili in plastica per uso ospedaliero	350
109.	93.05	Altre armi (fucili per pesca subacquea)	50
110.	97.07	Ami, canne, mulinelli per la pesca	50
111.	98.08	Nastri per macchine da scrivere	100
		TOTALE	35.440

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
ANDREOTTI

Il Segretario Federale per il Commercio Estero
della Repubblica Socialista Federativa di
Jugoslavia

Signor Ministro,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna del seguente tenore:

"" in seguito ai colloqui avuti e con riferimento:

all'Accordo concluso il 31 marzo 1955 tra la Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia e la Repubblica Italiana sugli scambi locali tra le zone limitrofe di Trieste, da una parte, e di Buie, Capodistria, Sesana e Nuova Gorizia, dall'altra, (di seguito denominato Accordo di Trieste), nonchè agli Scambi di Note della stessa data, del 25 aprile 1964, del 29 febbraio 1968, del 30 aprile 1969 e del 10 febbraio 1978;

all'Accordo concluso il 31 marzo 1955 tra la Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia e la Repubblica Italiana per gli scambi locali tra le zone di frontiera di Gorizia - Udine, da una parte, e di Sesana - Nuova Gorizia - Tolmino, dall'altra (di seguito denominato Accordo di Gorizia);

all'Accordo concluso ad Osimo il 10 novembre 1975 sulla promozione della cooperazione economica tra la

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Onorevole Dr. Nicola CAPRIA
Ministro per il Commercio Estero
della Repubblica Italiana

Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia e la Repubblica Italiana (di seguito denominato Accordo di Osimo);

ho l'onore di proporLe quanto segue:

- le liste "C" e "D" allegate al predetto Accordo di Trieste e modificate da ultimo con Scambio di Note del 10 febbraio 1978, sono sostituite con nuove liste che figurano in allegato al presente Scambio di Lettere.
- E' costituita una Commissione Mista Intergovernativa per la cooperazione economica e gli scambi commerciali di frontiera (di seguito denominata: Commissione Mista) che opererà nell'ambito dei predetti Accordi. A tale Commissione sarà demandato il compito di:

a) esaminare la situazione economica nelle zone limitrofe;

b) esaminare l'andamento di tutte le forme di cooperazione economica di confine;

c) esaminare e formulare le proposte svolte a sviluppare la cooperazione in armonia con le norme degli Accordi di Osimo sulla cooperazione economica di frontiera;

d) esaminare l'andamento degli scambi di frontiera;

e) accertare, anno per anno, l'effettivo utilizzo delle liste "A", "B", "C" e "D" allegate all'Accordo di Trieste, nonchè delle liste "A" e "B" allegate all'Accordo di Gorizia;

f) apportare variazioni ed aumenti alle liste "A" e "B" dei predetti Accordi, in regime di reciprocità e fermo restando il rispetto degli impegni derivanti ai due Paesi dagli Accordi internazionali;

g) apportare aumenti e variazioni annuali a ciascuno dei contingenti previsti dalle liste "C" e "D" di cui

all'Accordo di Trieste, alla luce dell'accertato effettivo utilizzo. Al fine di mantenere inalterata la portata delle facilitazioni previste, tali aumenti potranno essere effettuati nella misura massima del tasso d'inflazione in Italia dei dodici mesi precedenti a quello della riunione della Commissione Mista, per i quali siano disponibili dati statistici ufficiali italiani (tenuto conto che detti contingenti sono espressi in lire italiane). Le liste saranno riesaminate al più tardi entro il 15 dicembre di ciascun anno, e le modifiche indicate nel Processo Verbale della Commissione Mista entreranno in applicazione a partire dal 15 gennaio dell'anno seguente;

h) presentare proposte relative alla gestione del presente Scambio di Note, nello spirito degli Accordi di Osimo, e proporre alle competenti Autorità dei due Paesi anche altre modifiche relative alle liste dei contingenti ove le mutevoli esigenze di mercato delle zone di frontiera lo richiedano;

i) la Commissione Mista svolgerà altresì i compiti previsti dal punto e) dello Scambio di Lettere tra la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia e la Repubblica Italiana concernente la collaborazione economica per la pesca nel Golfo di Trieste, firmato a Roma il 18 febbraio 1983 e potrà costituire una sottocommissione cui delegare i predetti compiti di cui al punto e) del citato Scambio di Lettere.

Le Autorità competenti dei due Paesi continueranno a favorire nella più ampia misura gli scambi e la cooperazione economica tra le zone di frontiera. In particolare i due Governi si impegnano ad astenersi dall'applicare

restrizioni che venissero altrimenti applicate in via generale, ed ogni altra misura di effetto equivalente agli scambi contemplati dalle intese di cui alle presenti Lettere. Le Autorità competenti si adopereranno altresì affinchè le agevolazioni previste nelle liste "C" e "D" vadano ad effettivo beneficio dei consumatori delle zone limitrofe.

Qualora il Consiglio Esecutivo Federale della Assemblea della R.S.F.J. concordi con quanto sopra esposto, ho l'onore di proporLe che le intese di cui alle presenti Lettere abbiano applicazione dal momento in cui le Parti si saranno comunicate l'avvenuto adempimento delle procedure di approvazione previste dai rispettivi ordinamenti dei due Paesi. Le disposizioni relative alla costituzione ed ai compiti della Commissione Mista Intergovernativa per la cooperazione economica e gli scambi commerciali di frontiera, con l'eccezione delle disposizioni relative alle nuove liste "C" e "D" nonchè alle competenze della Commissione Mista in ordine alle suddette liste, verranno applicate provvisoriamente dal giorno dell'avvenuto Scambio di Lettere.

La durata delle intese sarà quella stabilita dall'Art. 12 dell'Accordo di Trieste.

La prego, Signor Segretario Federale, di voler confermare l'accordo del Suo Governo su ciò che precede.

Signor Segretario Federale voglia gradire l'espressione della mia più alta considerazione.""

Ho l'onore di comunicarLe che il Consiglio

Esecutivo Federale dell'Assemblea della Repubblica Sociali sta Federativa di Jugoslavia è d'accordo con quanto sopra esposto.

Voglia gradire, Signor Ministro, l'espressio ne della mia più alta considerazione.

Milenko Bojanić

Belgrado, 25 maggio 1984

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
ANDREOTTI

NOTE

Note al titolo e all'art. 1, comma 1, lettera b):

— L'accordo di Trieste del 31 marzo 1955 è stato approvato e reso esecutivo in Italia con legge 19 dicembre 1956, n. 1588.

— Lo scambio di note del 10 febbraio 1978 è stato ratificato e reso esecutivo in Italia con legge 29 novembre 1980, n. 843.

Nota all'art. 3:

Lo scambio di note ratificato con la legge n. 250/1971, riguarda anch'esso le liste *C* e *D* annesse all'accordo del 31 marzo 1955 sugli scambi locali tra le zone limitrofe di Trieste da una parte e di Buje, Capodistria, Sesana e Nuova Gorizia dall'altra.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n: 1286):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 4 aprile 1985.
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 28 maggio 1985, con pareri delle commissioni 5ª, 6ª, 8ª e 10ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 17 luglio 1985.
Relazione scritta annunciata il 15 ottobre 1985 (atto n. 1286/*A* - relatore: sen. VELLA).
Esaminato in aula e approvato il 14 novembre 1985.

Camera dei deputati (atto n. 3289):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 3 dicembre 1985, con parere della commissione X.
Esaminato dalla III commissione il 19 marzo 1986, 18 dicembre 1986.
Relazione scritta annunciata il 4 febbraio 1987 (atto n. 3289/*A* - relatore: on. ARMATO).
Esaminato in aula il 13 febbraio 1987 e approvato il 17 febbraio 1987.

87G0185

LEGGE 2 marzo 1987, n. **108.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Regno di Norvegia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata a Roma il 17 giugno 1985.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Norvegia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata a Roma il 17 giugno 1985.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui al precedente articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 30 della convenzione stessa.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 marzo 1987

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

CONVENZIONE

TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ED

IL GOVERNO DEL REGNO DI NORVEGIA

PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno di Norvegia, desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, hanno convenuto sulle seguenti disposizioni:

Articolo 1

SOGGETTI

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Articolo 2

IMPOSTE CONSIDERATE

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo, o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonchè le imposte sui plusvalori.

3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

a) per quanto concerne la Norvegia :

le imposte erariali, provinciali e comunali sul reddito, compresi i contributi al fondo perequativo fiscale, le imposte sul patrimonio erariali e comunali; il tributo nazionale sui salari degli artisti non residenti;

e

l'imposta sui marittimi.

(qui di seguito indicate quali "imposta norvegese").

b) per quanto concerne l'Italia:

1 - l'imposta sul reddito delle persone fisiche;

2 - l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

e

3 - l'imposta locale sui redditi

ancorchè riscosse mediante ritenuta alla fonte

(qui di seguito indicate quali "imposta italiana").

4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche sostanziali apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

Articolo 3

DEFINIZIONI GENERALI

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

a) il termine "Norvegia" designa il Regno di Norvegia, escluso Svalbard, Jan Mayen e le dipendenze norvegesi ("biland") site fuori dell'Europa;

b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana;

c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, la Norvegia o l'Italia;

d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone;

e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica, o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini della imposizione;

f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e una impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;

g) il termine "nazionali" designa:

(1) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente;

(2) le persone giuridiche, società di persone ed associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente;

h) per "traffico internazionale" s'intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impre

sa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile siano utilizzati esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente;

i. l'espressione "autorità competente" designa:

(1) in Norvegia: il Ministro delle Finanze e delle Dogane o il suo rappresentante autorizzato;

(2) in Italia: il Ministero delle Finanze.

2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Articolo 4

DOMICILIO FISCALE

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono imponibili in questo Stato contraente soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato, o per il patrimonio che posseggono in detto Stato.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:

(a) detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha una abitazione permanente. Quando essa dispone di una abitazione permanente in ciascuno degli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette(centro degli interessi vitali);

(b) se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha una abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente;

(c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalità;

(d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorita competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

Articolo 5

STABILE ORGANIZZAZIONE

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:

a. una sede di direzione;

b. una succursale;

c. un ufficio;

d. un'officina;

e. un laboratorio;

f. una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o un altro luogo di estrazione di risorse naturali;

g. un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi.

3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:

a. si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;

b. le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;

c. le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della tasformazione da parte di un'altra impresa;

d. una sede fissa di affari e utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;

e. una sede fissa di affari e utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.

4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di una impresa dell'altro contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5 - è considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettano di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attività di detta persona sia limitata all'acqusito di merci per l'impresa.

5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.

6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sè motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

Articolo 6

REDDITI IMMOBILIARI

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole o forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. L'espressione "beni immobili" ha il significato che ad essa è attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole o forestali, nonchè i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Sono altresì considerati "beni immobili" l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonchè da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di una impresa nonchè ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

Articolo 7

UTILI DELLE IMPRESE

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili della impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di una impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.

4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 del presente articolo non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.

5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa.

6. Ai fini dei paragrafi precedenti gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.

Articolo 8

NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA

1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

2. Se la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto d'immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto d'immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente la nave.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune ("pool"), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

4. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano agli utili realizzati dal consorzio comune norvegese, danese e svedese di trasporto aereo "Scandinavian Airlines System (SAS)" ma limitatamente alla parte di utili, realizzati in tal modo dalla "Det norske Lustfartsselskap A/S (DNL), socio norvegese della "Scandinavian Airlines System (SAS)", proporzionale alla quota di partecipazione in detta organizzazione.

Articolo 9

IMPRESE ASSOCIATE

Allorché:

a. un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o

b. le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di una impresa dell'altro Stato contraente,

e, nell'uno o nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

Articolo 10

DIVIDENDI

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare dei dividendi.

Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

Questo paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonchè i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi sia una attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effet-

tivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, nè prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

Articolo 11

INTERESSI

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli interessi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo degli interessi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno degli Stati contraenti sono esenti da imposta in detto Stato se:

a) il debitore degli interessi è il Governo di detto Stato contraente o un suo ente locale; o

b) gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato contraente o ad un suo ente locale o ad un ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietà di questo Stato contraente o di un suo ente locale; o

c) gli interessi sono pagati ad altri enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti dagli stessi concessi in applicazione di accordi conclusi tra i Governi degli Stati contraenti.

4. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantite o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonchè ogni altro provento assimilabile, in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date in prestito.

5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata e il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della sua base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui e situata la stabile organizzazione o la base fissa.

7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 12

CANONI

1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

3. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e le registrazioni per trasmissioni radiofoniche e televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonchè per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali , commerciali o scientifiche e per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed i diritti ed i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore e lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le

cui necessità è stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 13

UTILI DI CAPITALE

1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di beni immobili di cui all'articolo 6 situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte della proprietà aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.

3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili utilizzati in traffico internazionale nonchè dei beni mobili relativi al loro esercizio, sono imponibili soltanto nello Stato contraente nel quale è situata la direzione effettiva dell'impresa.

4. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.

5. Le disposizioni del paragrafo (4) del presente articolo non pregiudicano il diritto di uno Stato contraente di prelevare, in conformità della propria legislazione, un'imposta sugli utili di capitale derivanti dall'alienazione di una parte consistente della partecipazione azionaria in una società di detto Stato di una persona fisica residente dell'altro Stato contraente, a condizione che:

a. detta persona abbia la nazionalità del primo Stato; e
b. essa sia stata residente di detto primo Stato per un qualsiasi periodo di tempo nel corso dei cinque anni precedenti l'alienazione di tali azioni; e
c. le azioni siano state acquistate prima che la stessa fosse divenuta residente di detto altro Stato contraente.

Articolo 14

PROFESSIONI INDIPENDENTI

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in questo Stato, a meno che detto residente non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio della sua attività. Ove disponga di una tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato contraente ma limitatamente alla parte attribuibile a detta base fissa.

2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo e pedagogico, nonchè le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Articolo 15

LAVORO SUBORDINATO

1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19 e 20, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

a. il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato; e

b. le remunerazioni sono pagate da o a nome di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato; e

c. l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni relative a lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili in traffico internazionale, sono imponibili nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

Articolo 16

COMPENSI E GETTONI DI PRESENZA

La partecipazione agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del Consiglio di amministrazione o di un organo similare di una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

Articolo 17

ARTISTI E SPORTIVI

1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione o in qualità di musicista nonchè di sportivo sono imponibili in detto altro Stato.

2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali svolte da un artista dello spettacolo o da uno sportivo, in tale qualità, e attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente dove le prestazioni dell'artista o dello sportivo sono svolte, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.

3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i redditi derivanti dalle attività di cui al paragrafo 1, svolte nel quadro di uno scambio culturale tra gli Stati contraenti, sono esenti da imposta nello Stato contraente nel quale le attività stesse sono esercitate.

Articolo 18

PENSIONI

Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.

Articolo 19

FUNZIONI PUBBLICHE

1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a dette suddivisioni od enti locali, sono imponibili soltanto in questo Stato.

b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato ed il beneficiario della remunerazione sia un residente di quest'ultimo Stato che:

i) abbia la nazionalità di detto Stato, o

ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.

b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora il beneficiario sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità.

3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.

Articolo 20

PROFESSORI E INSEGNANTI

Un orofessore o un insegnante il quale soggiorna temporaneamente in uno Stato contraente per un periodo che non eccede i due anni, allo scopo di insegnare o effettuare ricerche presso una università, collegio, scuola od altro istituto di insegnamento e che è, o era immediatamente prima di tale sog giorno, un residente dell'altro Stato contraente, è esente da imposta, in detto primo Stato contraente, per i redditi derivanti da tale insegnamento o ricerca.

Articolo 21

STUDENTI

Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'al tro Stato contraente e che soggiorna in detto primo Stato contraente al so lo scopo di compiervi i suoi studi o di completarvi la propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzio ne o di formazione professionale, non sono imponibili in detto Stato a condi zione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto Stato.

Articolo 22

ALTRI REDDITI

1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente che non sono stati espressamente menzionati negli artico li precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in questo Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti dai beni immobili definiti al paragrafo 2 dell'articolo 6, qualora il beneficiario di detti redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata e il diritto od il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, gli elementi di reddito sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

Articolo 23

PATRIMONIO

1. Il patrimonio costituito da beni immobili, definiti all'articolo 6, posseduto da un residente di uno Stato contraente e situato nell'altro Stato contraente, è imponibile in questo altro Stato.

2. Il patrimonio costituito da beni mobili appartenenti ad una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente o da beni mobili appartenenti ad una base fissa utilizzata da un residente di uno Stato contraente per l'esercizio nell'altro Stato contraente di una professione indipendente, è imponibile in questo altro Stato.

3. Il patrimonio costituito da navi ed aeromobili utilizzati nel traffico internazionale, nonchè da beni mobili relativi al loro esercizio, sono imponibili soltanto nello Stato contraente dove è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

4. Ogni altro elemento del patrimonio di un residente di uno Stato contraente è imponibile soltanto in detto Stato.

Articolo 24

ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE

1. Si conviene che la doppia imposizione sara eliminata in conformità ai seguenti paragrafi del presente articolo.

2. Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Norvegia, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, puo includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.

In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Norvegia. ma l'ammontare delle deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Nessuna deduzione sarà invece accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana.

3. a) Se un residente della Norvegia riceve redditi o possiede un patrimonio che, in conformità delle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, la Norvegia, fatte salve le disposizioni del sub-paragrafo b), esenta da imposta tale reddito o patrimonio ma può, per calcolare l'ammontare dell'imposta sulla parte rimanente di reddito o di patrimonio di detta persona, applicare l'aliquota di imposizione che sarebbe stata applicabile qualora il reddito o il patrimonio esentato non avesse goduto di tale esenzione;

b) se un residente della Norvegia possiede redditi che, in virtù delle disposizioni degli articoli 10, 11 e 12, sono imponibili in Italia, la Norvegia accorda una deduzione dall'imposta sul reddito di dette persone per un ammontare pari all'imposta pagata in Italia. Tuttavia, tale deduzione non può eccedere la quota parte d'imposta, calcolata prima

della deduzione, proporzionale al reddito proveniente da detto altro Stato contraente.

4. Se un residente di uno Stato contraente realizza utili di capitali, di cui al paragrafo 5 dell'articolo 13, che sono imponibili nell'altro Stato contraente, quest'altro Stato accorda una deduzione dall'imposta sul reddito di questo residente per un ammontare pari all'imposta sul reddito pagata nel detto primo Stato. Tuttavia, tale deduzione non può eccedere la quota parte d'imposta, calcolata prima della deduzione, proporzionale al reddito proveniente da questo altro Stato.

Articolo 25

NON-DISCRIMINAZIONE

1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione.

La presente disposizione si applica, nonostante le disposizioni dell'articolo 1, anche alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle impresa di detto altro Stato che svolgono la medesima attività.

Tale disposizione non puo essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le deduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 7 dell'articolo 11 o del paragrafo 6 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da un'impresa di uno Stato con-

traente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato.

Parimenti, i debiti di un'impresa di uno Stato contraente nei confronti dei residenti dell'altro Stato contraente sono deducibili ai fini della determinazione del patrimonio imponibile di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero contratti nei confronti di un residente del primo Stato.

4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.

5. Ai fini del presente articolo il termine "imposizione" designa le imposte di ogni genere e denominazione.

Articolo 26

PROCEDURA AMICHEVOLE

1. Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui una imposizione non conforme alla presente Convenzione, egli può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 25, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalità. Il caso dovrà essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alla Convenzione.

2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. L'accordo sarà applicato nonostante gli eventuali termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati contraenti.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione.

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti.

Articolo 27

SCAMBIO DI INFORMAZIONI

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione, nonchè per evitare le evasioni fiscali. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi l'autorità giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla presente Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Le persone od autorità sopracitate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Le predette persone

od autorità potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo:

a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione e alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;

b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;

c) di trasmettere informazioni che potrebbero rilevare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

Articolo 28

FUNZIONARI DIPLOMATICI E CONSOLARI

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici o consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.

Articolo 29

MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLE LIMITAZIONI DELLE IMPOSTE PRELEVATE ALLA FONTE

1. Le imposte riscosse in uno dei due Stati contraenti mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta dell'interessato o dello Stato di cui esso è residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.

2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate di un attestato ufficiale del

lo Stato contraente di cui il contribuente è residente, certificante che sussistono le condizioni richieste per avere diritto alla applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti possono stabilire di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 25, altre modalità di applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione.

Articolo 30

ENTRATA IN VIGORE

1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Oslo non appena possibile.

2. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno per la prima volta con riferimento alle imposte sul reddito e sul patrimonio relative all'anno solare (ivi compresi i periodi contabili che terminano nel corso di tale anno) nel quale la Convenzione è firmata.

3. Le domande di rimborso o di accreditamento cui dà diritto la presente Convenzione con riferimento ad ogni imposta dovuta dai residenti di ciascuno degli Stati Contraenti relativamente ai periodi che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare nel quale è firmata la Convenzione e fino all'entrata in vigore della presente Convenzione, devono essere presentate entro due anni dalla data di entrata in vigore della Convenzione o, se posteriore, dalla data in cui l'imposta è stata prelevata.

4. La vigente Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, firmata ad Oslo il 25 agosto 1961, cesserà di avere effetto all'atto dell'entrata in vigore della presente Convenzione.

Le disposizioni della Convenzione del 1961 continueranno tuttavia ad applicarsi fino a che non divengano efficaci le disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 31

DENUNCIA

La presente Convenzione rimarrà in vigore per un periodo di cinque anni e, dopo tale periodo, indefinitivamente, ma potrà essere denunciata da parte di uno degli Stati contraenti alla fine del periodo quinquennale o in un qualsiasi momento successivo, notificandone la cessazione con un preavviso minimo di sei mesi; in tale caso la Convenzione cesserà di aver effetto dal 1° gennaio successivo allo scadere del periodo di sei mesi.

In caso di denuncia, l'operatività della Convenzione sarà limitata:
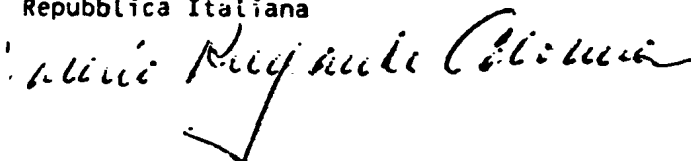
con riferimento alle imposte annuali sul reddito, alle imposte applicabili ai redditi realizzati nell'anno della denuncia o in qualsiasi periodo contabile che termina nel corso di tale anno;

con riferimento alle imposte sul patrimonio, all'imposizione sul patrimonio fino al primo gennaio dell'anno successivo a quello della denuncia, o all'ultimo giorno del periodo contabile che termina nell'anno della denuncia.
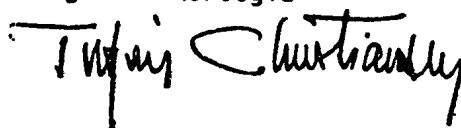
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatta a Roma il 17 giugno 1985 in duplice esemplare in lingua italiana, norvegese ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede, ma prevalendo il testo inglese in caso di contestazione.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo del Regno di Norvegia

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
ANDREOTTI

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Norvegia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali.

All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Norvegia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni supplementari che formano parte integrante della Convenzione.

Resta inteso:

a. che in relazione alle disposizioni dell'articolo 2, se un'imposta sul patrimonio dovesse in avvenire essere istituita in Italia, la Convenzione si applicherà anche a detta imposta.

b. che, con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 3, l'esclusione della piattaforma continentale dalla definizione del territorio nelle lettere a) e b) comporta che ciascuno Stato contraente può tassare secondo la propria legislazione fiscale nazionale.

Tuttavia:

- gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dal trasporto di rifornimento verso i luoghi dove vengono svolte le attività attinenti all'esplorazione o allo sfruttamento del suolo e del sottosuolo marini e delle loro risorse naturali, situati sulla Piattaforma Continentale di uno Stato contraente, dalle operazioni dei rimorchiatori e analoghi natanti attinenti a tali attività, sono imponibili soltanto nello Stato Contraente in cui si trova la sede dello direzione effettiva dell'impresa;

i salari, gli stipendi e le remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta a bordo di una nave o di un aeromobile adibiti al trasporto di rifornimenti verso i luoghi dove vengono svolte le attività collegate

all'esplorazione e allo sfruttamento del suolo e del sottosuolo marini e delle loro risorse naturali, situati sulla piattaforma continentale di uno Stato contraente, o in corrispettivo di un'attività dipendente, svolta a bordo di rimorchiatori o di natanti analoghi, attinenti a tali attività, sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa;

c. che, con riferimento al paragrafo 3 dell'articolo 7, l'espressione "spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione" designa le spese direttamente connesse con l'attività della stabile organizzazione;

d. che, con riferimento al paragrafo 5 dell'articolo 13, l'espressione "parte consistente" designa la proprietà del 30% o più del patrimonio della società;

e. che, con riferimento al paragrafo 3 dell'articolo 15, le remunerazioni che un residente della Norvegia riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta a bordo di un aeromobile utilizzato dal Consorzio di trasporto aereo "Scandinavian Airlines System (SAS)", sono imponibili soltanto in Norvegia;

f. che, con riferimento al paragrafo 2 dell'articolo 19, quando una persona riceve un pagamento nell'ambito del sistema di previdenza sociale di uno Stato contraente unitamente al pagamento di una pensione considerata nello stesso paragrafo 2 dell'articolo 19, allora detta disposizione si applica ad entrambi i pagamenti;

g. che l'imposta norvegese sul patrimonio prelevata in conformità della Convenzione sarà portata in detrazione con le modalità previste al paragrafo 2 dell'articolo 24 dalle imposte sul patrimonio che venissero successivamente istituite in Italia;

h. che, con riferimento all'art. 25, le disposizioni di questo articolo non possono essere interpretate nel senso di imporre alla Norvegia l'obbligo di riconoscere ai nazionali italiani, non aventi la nazionalità norvegese, le agevolazioni fiscali eccezionali che ai sensi della sezione 22 della legge fiscale norvegese sono accordate ai nazionali norvege
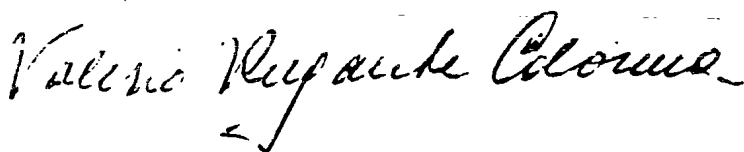
si ed alle persone fisiche discendenti da genitori aventi la nazionalità norvegese;

i. che, in relazione al paragrafo 1 dell'articolo 26, all'espressione "indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale" si attribuisce il significato secondo cui il contribuente può far ricorso per il suo caso alla procedura amichevole solamente se abbia preventivamente instaurato la procedura contenziosa nazionale laddove la controversia concerne un'applicazione delle imposte non conforme alla Convenzione;
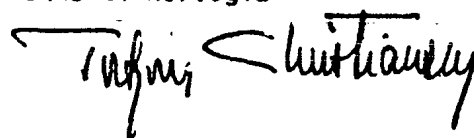
j. che, in relazione all'articolo 30, paragrafo 2, le disposizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1 b) (ii) della presente Convenzione, per quel che concerne il personale impiegato presso l'Ambasciata di uno degli Stati contraenti all'epoca della firma della Convenzione, avranno effetto per la prima volta a decorrere dall'anno solare che inizia il 1° gennaio 1986.

Fatto a Roma il 17 giugno 1985 in duplice esemplare in lingua italiana, norvegese ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede, ma prevalendo il testo inglese in caso di contestazione.

Per il Governo della Repubblica Italiana	Per il Governo del Regno di Norvegia
Valerio Brigante Colonna	Torbjørn Christiansen

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
ANDREOTTI

CONVENTION

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

AND

THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF NORWAY

FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ON CAPITAL AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION

The Government of the Italian Republic and the Government of the Kingdom of Norway desiring to conclude a Convention to avoid Double Taxation with respect to taxes on income and on capital and to prevent Fiscal Evasion, have agreed upon the following measures:

Article 1

PERSONAL SCOPE

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

Article 2

TAXES COVERED

1. This Convention shall apply to taxes on income and on capital imposed on behalf of a Contracting State or of its political or administrative subdivisions or local authorities, irrespective of the manner in which they are levied.

2. There shall be regarded as taxes on income and on capital all taxes imposed on total income, on total capital, or on elements of income or of capital, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property, taxes on the total amounts of wages and salaries paid by enterprises, as well as taxes on capital appreciation.

3. The existing taxes to which the Convention shall apply are, in particular:

a) In the case of Norway:

the national, the county municipal and municipal taxes on income, including contributions to the tax equalisation fund, the national and municipal taxes on capital; the national dues on the salaries of non-resident artistes;
and
the seamen's tax
(Hereinafter referred to as "Norwegian tax");

b) In the case of Italy:

1 - the personal income tax (l'imposta sul reddito delle persone fisiche);

2 - the corporate income tax (l'imposta sul reddito delle persone giuridiche);

3 - the local income tax (l'imposta locale sui redditi);

even if they are collected by withholding taxes at the source. (hereinafter referred to as "Italian tax").

4. The Convention shall also apply to any identical or substantially similar taxes which are imposed after the date of signature of this Convention in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting States shall notify to each other any significant changes which have been made in their respective taxation laws.

Article 3

GENERAL DEFINITIONS

In this Convention, unless the context otherwise requires:

a) the term "Norway" means the Kingdom of Norway, excluding Svalbard, Jan Mayen and the Norwegian dependancies ("bi-land") outside Europe;

b) the term "Italy" means the Italian Republic;

c) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean Norway or Italy as the context requires;

d) the term "person" includes an individual, a company and any other body of persons;

e) the term "company" means any body corporate or any entity which is treated as a body corporate for tax purposes;

f) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;

g) the term "nationals" means:

1. all individuals possessing the nationality of a Contracting State;

2. all legal persons, partnerships and associations deriving their status as such from the law in force in a Contracting State;

h) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise which has its place of effective management in a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;

i) the term competent authority means:

(i) in the case of Norway, the Ministry of Finance and Customs or its authorized representative;

(ii) in the case of Italy, the Ministry of Finance.

2. As regards the application of the Convention by a Contracting State any term not otherwise defined shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the laws of that Contracting State relating to the taxes which are the subject of this Convention.

Article 4

FISCAL DOMICILE

1. For the purposes of this Convention, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the law of that State, is liable to taxation therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature. But this term does not include any person who is liable to tax in that Contracting State in respect only of income from sources situated in that State or capital situated therein.

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows:

(a) He shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has a permanent home available to him. If he has a permanent home available to him in both Contracting States, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);

(b) If the Contracting State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either Contracting State, he shall be deemed to be a resident of the State in which he has an habitual abode;

(c) If he has an habitual abode in both Contracting States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State of which he is a national;

(d) If he is a national of both Contracting States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which its place of effective management is situated.

Article 5

PERMANENT ESTABLISHMENT

1. For the purposes of this Convention, the term "permanent establishment" means a fixed place of business in which the business of the enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term "permanent establishment" shall include especially:

a) a place of management;

b) a branch;

c) an office;

d) a factory;

e) a workshop;

f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources;

g) a building site or construction or assembly project which exists for more than twelve months.

3. The term "permanent establishment" shall be deemed not to include:

a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;

b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;

c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;

d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise, or of collecting information, for the enterprise;

e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of advertising, for the supply of information, for scientific research or for similar activities which have a preparatory or auxiliary character for the enterprise.

4. A person acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State - other than an agent of an independent status to whom paragraph 5 applies - shall be deemed to be a permanent establishment in the first-mentioned State if he has, and habitually exercises in that State, an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, unless his activities are limited to the purchase of goods or merchandise for the enterprise.

5. An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, where such personsare acting in the ordinary course of their business.

6. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise) shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

Article 6

INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in the other State.

2. The term "immovable property" shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry and rights to which the provisions of general law respecting landed property apply. Usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources shall also be considered as "immovable property". Ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting or use in any other form of immovable property.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

Article 7

BUSINESS PROFITS

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.

2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

3. In the determination of the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere.

4. In so far as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary. The method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles embodied in this Article.

5. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

6. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

7. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

Article 8

SHIPPING AND AIR TRANSPORT

1. Profits from the operation of ships or aircraft in internatio nal traffic shall be taxable only in the Contracting State in which the pla ce of effective management of the enterprise is situated.

2. If the place of effective management of a shipping enterprise is aboard a ship, then it shall be deemed to be situated in the Contracting State in which the home harbour of the ship is situated, or, if there is no such home harbour, in the Contracting State of which the operator of the ship is a resident.

3. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits derived from the participation in a pool, a joint business or in an international operating agency.

4. The provisions paragraph 1 shall apply to profits derived by the joint Norwegian, Danish and Swedisr air transport consortium Scandinavian Airlines System (SAS), but only in so far as profits so derived by Det norske Luftfartsselskap A/S (DNL), the Norwegian partner of the Scandinavian Airlines System (SAS), are in proportion to its share in that organization.

Article 9

ASSOCIATED ENTERPRISES

Where

a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or

b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterpri ses in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the pro fits of that enterprise and taxed accordingly.

Article 10

DIVIDENDS

1. Dividends paid by company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting Sta- te of which the company paying the dividends is a resident, and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the dividends the tax so charged shall not exceed 15 per cent of the dividends.

The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this limitation.

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

3. The term "dividends" as used in this Article means income from shares, "jouissance" shares or "jouissance" rights, mining shares, founders' shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the taxation law of the State of which the company making the distribution is a resident.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the re- cipient of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated the- rein or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein and the holding in respect of which the di-

vidends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such a case the dividends are taxable in that other Contracting State according to its own law.

5. Where a company which is a resident of a Conracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State. nor subject the company's undistributed profits to a tax on undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

Article 11

INTEREST

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such interest may be taxed in the Contracting State in which it arises, and according to the law of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the interest, the tax so charged shall not exceed 15 per cent of the gross amount of the interest. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this limitation.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest arising in a Contracting State shall be exempt from tax in that State if:

a) the payer of the interest is the Government of that Contracting State or a local authority thereof; or
b) the interest is paid to the Government of the other Contracting State or local authority thereof or any agency or instrumentality (including a financial institution) wholly owned by that other Contracting State or local authority thereof; or

c) the interest is paid to any other agency or instrumentality (including a financial institution) in relation to loans made in application of an agreement concluded between the Governments of the Contracting States.

4. The term "interest" as used in this Article means income from Government securities, bonds or debentures, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in profits, and debt-claims of every kind as well as all other income assimilated to income from money lent by the taxation law of the State in which the income arises.

5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the recipient of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State, in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such a case, the interest is taxable in that other Contracting State according to its own law.

6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political or administrative subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

7. Where, owing to a special relationship between the payer and the recipient or between both of them and some other person, the amount of the interest paid, having regard to the debt-claims for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the recipient in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In that case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Article 12

ROYALTIES

1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise, and according to the law of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the royalties, the tax so charged shall not exceed 5 per cent of the gross amount of the royalties. The compe tent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this limitation.

3. The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work, including cinematograph films and films or tapes for television or broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial, or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting Sta te, carries on business in the other Contracting State in which the royal ties arise through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such a case, the royalties are taxable in that other Contracting State according to its own law.

5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political or administrative subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base

in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Article 13

CAPITAL GAINS

1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other State.

3. Gains from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft, shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

4. Gains from the alienation of any property other than that referred to in paragraphs 1, 2 and 3, shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

5. The provisions of paragraph (4) of this Article shall not affect the right of a Contracting State to levy according to its own law a tax on capital gains derived from the alienation of a substantial part of the shares in a company of that State by an individual who is a resident of the other Contracting State, provided that:

a) he is a national of the first mentioned State; and

b) he has been a resident of the first mentioned State at any time during the five years immediately preceding the alienation of such shares; and

c) the shares were acquired before he became a resident of that other Contracting State.

Article 14

INDEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other independent activities of a similar character shall be taxable only in that State unless he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities. If he has such a fixed base, the income may be taxed in the other Contracting State but only so much of it as is attributable to that fixed base.

2. The term "professional services" includes, especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

Article 15

DEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Subject to the provisions of Articles 16, 18, 19 and 20, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:

a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in the fiscal year concerned, and

b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State, and

c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic, may be taxed in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

Article 16

DIRECTORS' FEES

Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors or of another similar organ of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

Article 17

ARTISTES AND ATHLETES

1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as an athlete, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or an athlete in his capacity as such accrues not to the entertainer or athlete himself but to another person that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15,be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or athlete are exercised.

3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, income derived from such activities as defined in paragraph 1, performed within the framework of cultural exchange between the Contracting States,shall be exempt from tax in the Contracting State in which these activities are excercised.

Article 18

PENSIONS

Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19, pensions and other similar remuneration paid to a resident of a Contracting State in consideration of past employment shall be taxable only in that State.

Article 19

GOVERNMENTAL FUNCTIONS

1. a) Remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a political or administrative subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or local authority thereof shall be taxable only in that State.

b) However, such remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the recipient is a resident of that other Contracting State who:

i) is a national of that State; or

ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of performing the services.

2. a) Any pension paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a political or administrative subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or local authority thereof shall be taxable only in that State.

b) However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the recipient is a national of and a resident of that State.

3. The provisions of Articles 15, 16 and 18 shall apply to remuneration and pensions in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political or administrative subdivision or a local authority thereof.

Article 20

PROFESSORS AND TEACHERS

A professor or teacher who makes a temporary visit to a Contracting State for a period not exceeding two years for the purpose of teaching or conducting research at a university, college, school or other educational institution, and who is, or immediately before such visit was, a resident of the other Contracting State shall be exempt from tax in the first-mentioned Contracting State in respect of remuneration for such teaching or research.

Article 21

STUDENTS

Payments which a student or business apprentice who is, or was immediately before visiting a Contracting State, a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned Contracting State solely for the purpose of his education or training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in that State, provided that such payments arise from sources outside that State.

Article 22

OTHER INCOME

1. Items of income of a resident of a Contracting State, which are not expressly mentioned in the foregoing Articles of this Convention shall be taxable only in that State.

2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income , other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of article 6, if the recipient of such income , being a resident of a Con

trancting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such a case the items of income are taxable in that other Contracting State according to its own law.

Article 23

CAPITAL

1. Capital represented by immovable property referred to in Article 6, owned by a resident of a Contracting State and situated in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

2. Capital represented by movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or by movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services may be taxed in that other State.

3. Capital represented by ships and aircraft operated in international traffic and movable property pertaining to the operation of such ships and aircraft, shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

4. All other elements of capital of a resident of a Contracting State shall be taxable only in that State.

Article 24

ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

1. It is agreed that double taxation shall be avoided in accordance with the following paragraphs of this Article.

2. If a resident of Italy owns items of income which are taxable in Norway, Italy, in determining its income taxes specified in Article 2 of this Convention, may include in the basis upon which such taxes are imposed the said items of income, unless specific provisions of this Convention otherwise provide.

In such a case, Italy shall deduct from the taxes so calculated the tax on income paid in Norway but at an amount not exceeding that proportion of the aforesaid Italian tax which such items of income bear to the entire income.

However, no deduction will be granted if the item of income is subjected in Italy to a final withholding tax by request of the recipient of the said income in accordance with the Italian law.

3. a) Where a resident of Norway derives income or owns capital which, in accordance with the provisions of this Convention, may be taxed in Italy, Norway shall, subject to the provisions of subparagraph b, exempt such income or capital from tax but may, in calculating tax on the remaining income or capital of that person, apply the rate of tax which would have been applicable if the exempted income or capital had not been so exempted;

b) where a resident of Norway derives income which, in accordance whit the provisions of Article 10, 11 and 12 may be taxed in Italy, Norway shall allow as a deduction from the tax of the income of that person an amount equal to the tax paid in Italy. Such deduction shall not, however, exceed that part of the tax, as computed before the deduction is given, which is appropriate to the income derived from that other Contracting State.

4. Where a resident of a Contracting State receives capital gains mentioned in paragraph 5 of Article 13 which may be taxed in the other Contracting State, that other State shall allow as a deduction from the tax on the income of that resident, an amount equal to the income tax paid in the first mentioned State. Such deduction shall not, however, exceed that part of the income tax of the other Contracting State, as computed before the deduction is given, which is appropriate to the capital gains that may be taxed in that other State.

Article 25

NON-DISCRIMINATION

1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States.

2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities.

This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.

3. Except where the provisions of Article 9, paragraph 7 of Article 11, or paragraph 6 of Article 12, apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the

taxable profits of such enterprise, be deductible under the same condition as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State.

Similarly, any debts of an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable capital of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been contracted to a resident of the first-mentioned State.

4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of that first-mentioned State are or may be subjected.

5. In this Article the term "taxation" means taxes of every kind and description.

Article 26

MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE

1. Where a resident of a Contracting State considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with this Convention, he may, notwithstanding the remedies provided by the national laws of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 25, to that of the Contracting State of which he is a national. This case must be presented within two years from the first notification of the action giving rise to taxation not in accordance with the Convention.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at an appropriate solution, to resolve the case by mutual agreement with

the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Convention. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the national laws of the Contracting States.

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. When it seems advisable in order to reach agreement to have an oral exchange of opinions, such exchange may take place through a Commission consisting of representatives of the competent authorities of the Contracting States.

Article 27

EXCHANGE OF INFORMATION

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is necessary for the carrying out of this Convention or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by this Convention in so far as the taxation thereunder is not contrary to this Convention as well as to prevent fiscal evasion. The exchange of information is not restricted by Article 1. Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) involved in the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes which are the subject of the Convention. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. These persons or authorities may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.

2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

a) to carry out administrative measures at variance with the laws or the administrative practice of that or of the other Contracting State;

b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;

c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).

Article 28

DIPLOMATIC AND CONSULAR OFFICIALS

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of diplomatic or consular officials under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

Article 29

MODE OF APPLICATION OF LIMITATIONS OF TAXES WITHHELD AT THE SOURCE

1. Taxes withheld at the source in a Contracting State will be refunded by request of the taxpayer or of the State of which he is a resident if the right to collect the said taxes is affected by the provisions of this Convention.

2. Claims for refund, that shall be produced within the time limit fixed by the law of the Contracting State which is obliged to car

ry out the refund, shall be accompanied by an official certificate of the Contracting State of which the taxpayer is a resident certifying the existence of the conditions required for being entitled to the application of the allowances provided for by this Convention.

3. The competent authorities of the Contracting States may agree, in accordance with the provisions of Article 26 of this Convention, other modes of application of the allowances provided for by the Convention.

Article 30

ENTRY INTO FORCE

1. The present Convention shall be ratified and the instruments of ratification shall be exchanged at Oslo as soon as possible.

2. The present Convention shall enter into force upon the exchange of the instruments of ratification and shall for the first time have effect in respect of taxes on income and on capital relating to the calendar year (including accounting periods ending in that year) in which the Convention is signed.

3. Claims for refund or credits arising in accordance with this Convention in respect of any tax payable by residents of either of the Contracting States referring to the periods beginning on or after the 1st January of the calendar year in which the Convention is signed and until the entry into force of this Convention shall be lodged within two years from the date of entry into force of this Convention or from the date the tax was charged whichever is later.

4. The existing Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital, signed at Oslo on 25 August, 1961, shall terminate upon the entry into force of the present Convention. However, the provisions of the 1961 Convention shall continue in effect until the provisions of the present Convention become effective.

Article 31

TERMINATION

The present Convention shall continue in effect for a period of five years and indefinitely after that period, but may be terminated by either of the Contracting States at the end of the five years period or at any time thereafter, provided that notice has been given at least six months prior to the termination, and in such event the present Con_ vention shall cease to have effect from the 1st January following the expiration of the six-months period. In case of termination, the opera- tion of the Convention shall be limited:
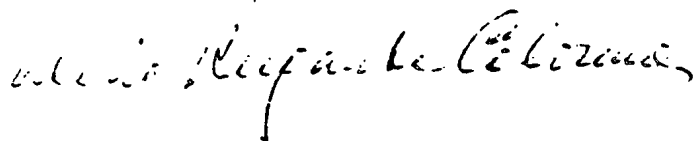
as respects annual taxes on income, to such taxes as shall apply to income arising in the year in which the termination has taken place or in any accounting period ending in the course of that year;

as respects taxes on capital, to the taxation of capital as of the 1st of January of the year following the year in which the termination has taken place or the last day of the accounting period ending in the year of termination.
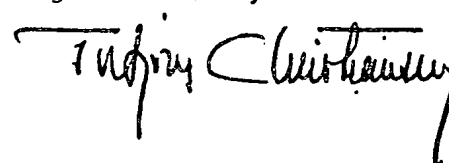
In witness thereof the undersigned, duly authorized thereto, have signed the present Convention.

Done in duplicate at Rome the 17th day of June 1985 in the Italian, Norwegian and English languages, all texts being equally authoritative, except in the case of doubt when the English text shall prevail.

For the Government of the Italian Republic

For the Government of the Kingdom of Norway

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
ANDREOTTI

ADDITIONAL PROTOCOL

to the Convention between the Government of the Italian Republic and the Government of the Kingdom of Norway for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and on capital and the prevention of fiscal evasion.

At the signing of the Convention concluded today between the Government of the Italian Republic and the Government of the Kingdom of Norway for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and on capital and the prevention of fiscal evasion the undersigned have agreed upon the following additional provisions which shall from an integral part of the said Convention.

It is understood:

a. that, in connection with the provisions of Article 2, where a tax on capital is subsequently introduced in Italy the Convention shall also apply to such tax;

b. that, with reference to Article 3, paragraph 1, the exclusion of the Continental Shelf in the definition of the territory in letters a) and b) shall mean that each Contracting State may tax in accordance with its internal tax law.

However:

- profits derived by a resident of a Contracting State from the transportation of supplies to a location where activities in connection with the exploration or exploitation of the sea bed and sub-soil and their natural resources are being carried on on the Continental Shelf of a Contracting State, or from the operation of tugboats and similar vessels in connection with such activities, shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated;
- salaries, wages and similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft engaged in the transportation of supplies to a location where activities connected with the exploration or exploitation of the sea bed and sub-soil and their natural resources are being carried on on the Continental Shelf of a Contracting State, or in respect of

an employment exercised aboard a tugboat or similar vessel in connection with such activities, shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

c. that, with reference to Article 7, paragraph 3, the expression "expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment" means the expenses directly connected with the activity of the permanent establishment;

d. that, with reference to Article 13, paragraph 5, the expression "substantial part" means the ownership of 30 per cent or more of the capital of the company;

e. that, with reference to Article 15, paragraph 3, remuneration in respect of an employment exercised aboard an aircraft operated by the air transport consortium Scandinavian Airlines System (SAS), derived by a resident of Norway, shall be taxable only in Norway;

f. that, with reference to Article 19, paragraph 2, when an individual receives a payment under the Social security System of a Contracting State together with a payment of a pension considered in that paragraph 2 of Article 19, then this provision shall apply to both payments;

g. that the Norway tax on capital levied in accordance whit the Convention shall be set off against any tax on capital subsequently introduced in Italy, in the manner provided for in Article 24, paragraph 2;

h. that, with reference to Article 25, the provisions of this Article shall not be construed as obliging Norway to grant to nationals of Italy not being nationals of Norway, the exceptional tax relief which pursuant to section 22 of the Norwegian Taxation Act, is accorded to Norwegian nationals and individuals born of parents having Norwegian nationality;

i. that, with reference to paragraph 1 of Article 26, the expression "notwithstanding the remedies provided by the national laws" means that the taxpayer may only present his case for mutual agreement procedure if he has preventively initiated the national contentious proceedings, when the claim is related with an assessment of taxes not in accordance with this Convention;

j. that, with reference to Article 30, paragraph 2, the provisions of Arti ticle 19, paragraph 1 b) (ii) of the present Convention shall, in the cases of personnel employed in the Embassy of one of the Contracting States at the time of signature of the Convention, have effect for the first time for the calendar year beginning on 1st January 1986.

Done in duplicate at Rome the 17th day of June 1985 in the Italian, Norwegian and English languages, all texts being equally authoritative, except in the case of doubt when the English text shall prevail.

For the Government of the Italian Republic

For the Government of the Kingdom of Norway

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
ANDREOTTI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1748):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 26 marzo 1986.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 10 giugno 1986, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª e 11ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 26 giugno 1986.

Relazione scritta annunciata il 9 luglio 1986 (atto n. 1748/*A* - relatore: sen. TAVIANI).

Esaminato in aula e approvato il 1° ottobre 1986.

Camera dei deputati (atto n. 4027):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 20 ottobre 1986, con pareri della commissioni V e VI.

Esaminato dalla III commissione il 28 gennaio 1987.

Relazione scritta annunciata il 30 gennaio 1987 (atto n. 4027/*A* - relatore: on. FERRARI Marte).

Esaminato in aula il 13 febbraio 1987 e approvato il 17 febbraio 1987.

87G0186

LEGGE 3 marzo 1987, n. **109.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese relativo alla promozione ed alla reciproca protezione degli investimenti, con protocollo, firmato a Roma il 28 gennaio 1985.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese relativo alla promozione ed alla reciproca protezione degli investimenti, con protocollo, firmato a Roma il 28 gennaio 1985.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto previsto nell'articolo 13 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 marzo 1987

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE RELATIVO ALLA PROMOZIONE ED ALLA RECIPROCA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI.

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Popolare Cinese (appresso indicati come le Parti Contraenti), DESIDEROSI di intensificare la cooperazione economica fra i due Paesi, INTENZIONATI a creare favorevoli condizioni per gli investimenti di residenti e società di ciascun Paese nel territorio dell'altro Paese e riconoscendo che la promozione e la protezione di tali investimenti sarà vantaggiosa per la prosperità economica dei due Paesi,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Ciascuna Parte Contraente promuoverà nel modo migliore possibile gli investimenti nel suo territorio da parte di residenti e società dell'altra Parte Contraente, consentirà tali investimenti in conformità con le sue leggi e regolamenti ed accorderà a tali investimenti un trattamento equo e ragionevole.

Articolo 2

Ai fini del presente Accordo:

1) il termine "investimento" comprende ogni tipo di impiego patrimoniale consentito in conformità con le relative leggi e regolamenti di ciascuna Parte Contraente, e più particolarmente, sebbene non esclusivamente:

a) le proprietà di beni immobili e mobili nonché ogni altro diritto in rem quale l'ipoteca, il privilegio, il pegno, l'usufrutto e diritti simili;

b) le quote societarie e altri tipi di partecipazione

c) diritti sul denaro utilizzato allo scopo di creare un valore economico o su ogni prestazione avente valore economico;

d) i diritti d'autore, di proprietà industriale (compresi i marchi), i processi tecnici, il know-how ed i nomi commerciali;

e) le concessioni di legge, comprese le concessioni di ricerca, estrazione o sfruttamento di risorse naturali.
Ogni modifica ammessa della forma nella quale i beni sono investiti non avrà influenza sulla loro classificazione come investimento.
2) Il termine "proventi" indica gli importi derivanti da un investimento, per un periodo di tempo determinato, a titolo di profitti, interessi, utili di capitale, dividendi, royalties, emolumenti ed altri proventi legittimi.
3) Il termine "investitore" indica ogni residente o società di ciascuna delle Parti Contraenti che effettua investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente.
4) Il termine "residente" indica ogni persona fisica che, in conformità con le rispettive leggi di ciascuna Parte Contraente, è considerata cittadina di tale Paese.
5) Il termine "società" indica ogni persona giuridica costituita nel territorio di ciascuna Parte Contraente in conformità con le sue leggi e regolamenti ed avente la sua sede entro il suo territorio.

Articolo 3

1) Il trattamento accordato agli investimenti da parte di residenti o società di ciascuna Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente non sarà meno favorevole di quello accordato agli investimenti di residenti o Società di ogni Paese Terzo.
2) Il trattamento accordato alle attività connesse con gli investimenti di residenti o società di ciascuna Parte Contraente non sarà meno favorevole di quello accordato alle attività connesse con investimenti di residenti o società di ogni Paese Terzo.
3) Il trattamento sopra indicato non si estenderà ai vantaggi accordati ai residenti ed alle società di un Paese Terzo da ciascuna Parte Contraente in base all'appartenenza di quella Parte Contraente ad un "Unione Doganale, Mercato Comune o Zona di Libero Scambio o in base ad un accordo concluso fra quella Parte Contraente e un Paese Terzo per evitare la doppia tassazione o per facilitare gli scambi di frontiera.

Articolo 4

1) Gli investimenti di residenti o società di ciascuna Parte Contraente godranno adeguata protezione nel territorio dell'altra Parte Contraente.
2) Ogni Parte Contraente può, per pubblico interesse, espropriare, nazionalizzare o adottare misure similari concernenti gli investimenti nel suo territorio da parte di residenti o società dell'altra Parte Contraente. Tuttavia l'indennizzo sarà concesso. L'indennizzo sarà equivalente al valore degli investimenti al tempo in cui l'espropriazione è stata dichiarata. Il pagamento relativo sarà in valuta convertibile, trasferibile liberamente e senza indebito ritardo.
3) Ove gli investimenti di residenti o società di ciascuna Parte Contraente subiscano perdite a seguito di guerre, altri conflitti armati, stati di emergenza o altri eventi similari nel territorio dell'altra Parte Contraente, essi riceveranno un trattamento non meno favorevole di quello accordato a residenti o società di ogni Paese Terzo.
4) Residenti e società di ciascuna Parte Contraente godranno del trattamento della nazione più favorita nel territorio dell'altra Parte Contraente in relazione alle fattispecie contemplate nel presente articolo.

Articolo 5

1) Le controversie su quanto menzionato nel comma 2 dell'art. 4 in merito alla conformità dell'espropriazione con le leggi ed i regolamenti della Parte Contraente che ha operato l'espropriazione possono, a richiesta della parte interessata, essere sottoposte al Tribunale competente della Parte Contraente che ha operato l'espropriazione.
2) La controversia sull'ammontare dell'indennizzo menzionato al comma 2 dell'art. 4 sarà composta in conformità con le disposizioni del punto 4 (Ad art.5) del Protocollo.

Articolo 6

Ogni Parte Contraente assicurerà, nell'ambito delle sue leggi e regolamenti, il libero trasferimento dei beni relativi all'investimento opera

to nel suo territorio da residenti o società dell'altra Parte Contraen te, che sono i seguenti:

1) proventi;

2) royalties derivanti da diritti immateriali definiti alle lettere d ed e del comma 1 dell'art. 2;

3) ratei di rimborso di prestiti destinati alla diretta partecipazione negli investimenti;

4) spese per la gestione dell'investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente;

5) fondi supplementari necessari per il mantenimento dell'investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente;

6) il ricavato della totale o parziale cessione e/o liquidazione dell'investimento, compresa la liquidazione risultante da ogni evento menzionato al comma 3 dell'art. 4.

Ai residenti di ciascuna Parte Contraente che lavorino nel territorio dell'altra Parte Contraente in connessione ad un investimento sarà permesso di trasferire nel loro Paese tutto il rimanente del proprio salario dopo il pagamento delle imposte e la deduzione delle loro spese di mantenimento effettuate in loco.

Articolo 7

Nel caso in cui una Parte Contraente abbia concesso ogni tipo di garanzia contro rischi non commerciali in relazione ad un investimento da parte dei suoi investitori nel territorio dell'altra Parte Contraente ed abbia effettuato pagamenti a tali investitori sulla base della garanzia, l'altra Parte Contraente riconoscerà il trasferimento dei diritti di tali investitori alla prima Parte Contraente e la surroga della prima Parte Contraente in tali diritti.

I diritti surrogati della prima Parte Contraente non eccederanno i diritti originari dell'investitore. Per quanto riguarda il trasferimento dei pagamenti da effettuare alla Parte Contraente a seguito di tale surroga si applicheranno rispettivamente gli articoli 4 e 6.

Articolo 8

I trasferimenti di cui agli artt. 4, 6 e 7 saranno effettuati senza

indebito ritardo dopo l'assolvimento degli obblighi fiscali. Tali trasferimenti saranno effettuati in valuta convertibile al cambio ufficiale applicabile alla data del trasferimento.

Articolo 9

Se il trattamento che deve essere accordato da una Parte Contraente ai residenti o società dell'altra Parte Contraente, in conformità con le sue leggi e regolamenti o altre specifiche disposizioni, è più favorevole di quello previsto dal presente Accordo, il trattamento più favorevole potrà essere concesso.

Articolo 10

Il presente Accordo sarà applicabile anche agli investimenti realizzati prima dell'entrata in vigore di questo Accordo da residenti o società della Repubblica Popolare Cinese nel territorio della Repubblica Italiana in conformità con le sue leggi e regolamenti in vigore, nonchè agli investimenti di residenti o società della Repubblica Italiana nel territorio della Repubblica Popolare Cinese in conformità con le sue leggi e regolamenti in vigore.

Articolo 11

1) Le controversie fra le Parti Contraenti in merito all'interpretazione ed all'applicazione del presente Accordo saranno composte, per quanto possibile, mediante consultazioni amichevoli fra le due parti attraverso i canali diplomatici.

2) Se tali controversie non possono essere composte entro sei mesi dalla data in cui ciascuna Parte Contraente informa per iscritto l'altra Parte Contraente, esse saranno - su richiesta di una delle Parti Contraenti - sottoposte per la composizione ad un Tribunale arbitrale internazionale ad hoc.

3) Il Tribunale arbitrale internazionale ad hoc sopra indicato sarà composto come segue:

Il Tribunale arbitrale si compone di tre arbitri. Ogni Parte Contraente nomina un arbitro; i due arbitri propongono di comune accordo il terzo arbitro che è un cittadino di un terzo Paese che abbia relazioni diplomatiche con ambedue le Parti Contraenti e il terzo arbitro sarà designato come Presidente del Tribunale da ambedue le Parti Contraenti.

4) Se le nomine dei membri del Tribunale arbitrale non sono effettuate nel periodo di sei mesi dalla data di richiesta di arbitrato, ogni parte Contraente può, in assenza di ogni altra intesa, invitare il Presidente della Corte di Giustizia Internazionale a provvedere alle nomine necessarie. Qualora il Presidente della Corte abbia la cittadinanza di una Parte Contraente o non sia in grado di provvedere alla designazione per altre ragioni, tale compito sarà affidato al Vice-Presidente della Corte o al Giudice di maggiore anzianità e che non sia cittadino di alcuna delle Parti Contraenti.

5) Il Tribunale arbitrale fisserà la sua procedura.

Il Tribunale arbitrale prenderà le sue decisioni a maggioranza di voti. Tale decisione è definitiva e vincolante per le due Parti Contraenti.

6) Ogni Parte Contraente sopporterà le spese del suo membro e del suo patrocinante nelle procedure arbitrali. Il costo relativo al Presidente ed i rimanenti costi saranno sostenuti in parti eguali da ambedue le Parti Contraenti.

Articolo 12

Le disposizioni del presente Accordo saranno applicabili indipendentemente dall'esistenza di relazioni diplomatiche o consolari.

Articolo 13
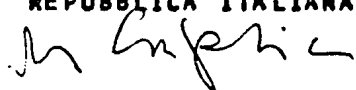
1) Il presente Accordo entrerà in vigore tre mesi dopo la notifica fra le Parti Contraenti del completamento delle loro rispettive procedure interne.

Esso resterà in vigore per un periodo di dieci anni e resterà in vigore per un ulteriore periodo di cinque anni e così di seguito salvo denuncia scritta, da parte di ciascuna delle Parti Contraenti, un anno prima della sua scadenza.
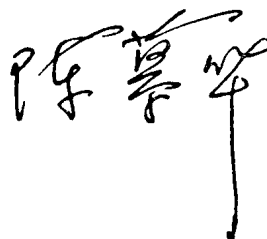
2) In relazione agli investimenti effettuati prima della data di scadenza del presente Accordo, le disposizioni degli artt. da 1 a 12 continueranno ad avere vigore per un ulteriore periodo di cinque anni dalla data di scadenza del presente Accordo.

Fatto in Roma il 28.1.1985 in duplice esemplare in lingua Italiana, Cinese ed Inglese. I tre testi sono egualmente autentici. Qualora emerga una divergenza di interpretazione, prevarrà il testo inglese.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA POPOLARE CINESE

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
ANDREOTTI

PROTOCOLLO

Al momento della firma dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Popolare Cinese sulla Promozione e la Reciproca Protezione degli Investimenti, i sottoscritti Plenipotenziari hanno inoltre convenuto sulle seguenti disposizioni che vanno considerate come parte integrante del predetto Accordo.

1) Il presente Accordo si applicherà anche agli investimenti effettuati da residenti o società di una Parte Contraente nella zona marittima o sulla piattaforma continentale dove l'altra Parte Contraente esercita la propria sovranità, diritti sovrani o giurisdizione in conformità al diritto internazionale ed alle proprie leggi e regolamenti interni.

2) Ad articolo 3

Le "attività" menzionate nell'art. 3, Comma 2 del presente Accordo indicano l'amministrazione, il mantenimento, l'uso ed il godimento di un investimento così come l'ingresso, la permanenza e gli spostamenti delle persone fisiche in relazione all'investimento.
Per "trattamento meno favorevole di" ai sensi dell'Articolo 3, Comma 2 del presente Accordo si intende, in confronto al trattamento accordato alle attività connesse all'investimento di residenti o società di uno Stato terzo, la limitazione dell'acquisto di materie prime o complementari, di fonti energetiche o combustibili nonchè di mezzi di produzione o attività di ogni genere, così come ogni altra misura avente effetti similari.

3) Ad Articolo 4

Le disposizioni del Comma 2 dell'Articolo 4 si applicheranno ad ogni misura di espropriazione, nazionalizzazione o altre misure similari riguardanti gli investimenti effettuati da residenti o società dell'altra Parte Contraente.

4) Ad Articolo 5

(i) Qualora una controversia sull'ammontare dell'indennizzo per l'espropriazione tra una Parte Contraente e un residente o una società dell'altra Parte Contraente non sia stata composta entro sei mesi dalla data della richiesta di composizione, la controversia può, a richiesta del residente o della società, essere sottoposta:

a) al giudizio del competente Tribunale della Parte Contraente che ha effettuato l'espropriazione ai fini della decisione; o

b) ad un Tribunale arbitrale internazionale ad hoc ai fini del lodo.

(ii) Il Tribunale arbitrale internazionale ad hoc sopra menzionato sarà costituito come segue:

a) ciascun contendente nomina un arbitro; i due arbitri propongono, di comune accordo, un Presidente che sarà cittadino di un Paese Terzo avente relazioni diplomatiche con ambedue le Parti Contraenti. Gli arbitri saranno nominati entro due mesi e il Presidente entro quattro mesi dalla data in cui uno dei contendenti ha informato l'altro dell'intenzione di sottoporre la controversia ad arbitrato.
Se le nomine non sono effettuate entro il sopra menzionato periodo, l'una o l'altra delle due Parti può invitare il Presidente dell'Istituto Arbitrale della Camera di Commercio di Stoccolma a procedere alle nomine richieste.

b) Il Tribunale arbitrale fisserà la propria procedura arbitrale. Ma esso può, nel fissare la propria procedura, far riferimento alle procedure arbitrali dell'Istituto Arbitrale della Camera di Commercio di Stoccolma o del "Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie sugli Investimenti" costituito in conformità alla "Convenzione sulla Composizione delle Controversie sugli Investimenti tra Stati e Residenti di altri Stati" conclusa il 18 marzo 1965.

c) Il Tribunale arbitrale formulerà le sue decisioni a maggioranza di voti. Il suo lodo sarà definitivo e vincolante per ambedue i contraenti, e verrà eseguito dalle Parti Contraenti in base alla normativa interna.

d) Il Lodo arbitrale sarà deciso in conformità con la normativa interna, comprese le regole sui conflitti, della Parte Contraente che accetta gli investimenti e in conformità con quanto previsto dal presente Accordo nonché con i principi del diritto internazionale generalmente riconosciuti e adottati da ambedue le Parti Contraenti.

e) Ciascuna Parte sosterrà le spese per il proprio arbitro e per il proprio patrocinante nel procedimento arbitrale. Le spese per il presidente e le spese residue del Tribunale arbitrale saranno sostenute in parti uguali da ambedue i contendenti.

5) Ad Articolo 6
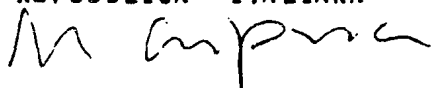
I proventi reinvestiti godranno della stessa protezione dell'investimento originario.

6) Ad Articolo 8
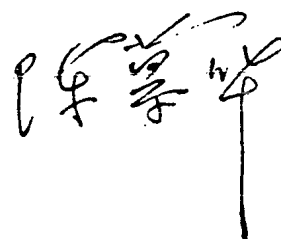
La clausola "senza indebito ritardo" nell'ambito dell'Articolo 8 è considerata adempiuta in caso di trasferimento entro il tempo normalmente necessario secondo gli usi finanziari internazionali e non più tardi, di solito, di sei mesi.

Fatto in duplice esemplare in Roma in data 28.1.1985 in lingua Italiana, Cinese ed Inglese. I tre testi sono egualmente autentici. Qualora emerga una divergenza di interpretazione, prevarrà il testo inglese.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA POPOLARE CINESE

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
ANDREOTTI

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA CONCERNING THE ENCOURAGEMENT AND RECIPROCAL PROTECTION OF INVESTMENTS

The Government of the Republic of Italy and the Government of the People's Republic of China (hereinafter referred to as the "Contracting Parties"), DESIRING to intensify economic cooperation between both countries, INTENDING to create favourable conditions for investments by nationals and companies of either country in the territory of the other country and RECOGNIZING that encouragement and protection of such investments will benefit the economic prosperity of both countries.

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

ARTICLE 1

Either Contracting Party shall promote as far as possible the investments in its territory by nationals or companies of the other Contracting Party, permit such investments according to its laws and regulations and accord such investments equitable and reasonable treatment.

ARTICLE 2

For the purpose of this Agreement:

(1) The term "investment" means every kind of asset accepted in accordance with the respective laws and regulations of either Contracting Party, and more particularly, though not exclusively:

a) movable and immovable property as well as any other rights in rem, such as mortgages, liens, pledges, usufructs and similar rights;

b) shares of companies and other kinds of interest;

c) claims to money utilized with the purpose of creating an economic value or to any performance having an economic value;

d) copyrights, industrial property (including trade marks), technical processes, know-how and trade-names;

e) concessions under law, including concessions to search for, extract or exploit natural resources.

Any admitted alteration of the form in which assets are invested shall not affect their classification as investment.

(2) The term "returns" means the amounts yielded by an investment for a definite period of time as profits, interests, capital gains, dividends, royalties, fees and other legitimate returns.

(3) The term "investor" means every national or company of either Contracting Party making investments in the territory of the other Contracting Party.

(4) The term "national" means every physical person who, according to the respective law of each Contracting Party, is considered a citizen of that Country.

(5) The term "company" means any legal entity established in the territory of either Contracting Party according to its laws and regulations and having its seat within its territory.

ARTICLE 3

(1) The treatment accorded to the investments by nationals or companies of either Contracting Party in the territory of the other Contracting Party shall not be less favourable than that accorded to the investments by nationals or companies of any third State.

(2) The treatment accorded to the activities associated with investments by nationals or companies of either Contracting Party in the territory of the other Contracting Party shall not be less favourable than that accorded to the activities associated with investments by nationals or companies of any third State.

(3) The treatment mentioned above shall not apply to any advantage accorded to nationals or companies of a third State by either Contracting Party based on the membership of that Contracting Party in a Customs Union, Common Market or Free Trade Zone or based on an agreement concluded between that Contracting Party and a third State on avoidance of double taxation, or for facilitation of frontier trade.

ARTICLE 4

(1) Investments by nationals or companies of either Contracting Party shall enjoy adequate protection in the territory of the other Contracting Party.

(2) Either Contracting Party may, for the public intrest, expropriate, nationalize or

adopt other similar measures concerning the investments in its territory by nationals or companies of the other Contracting Party. But compensation shall be granted.
The compensation shall be equivalent to the value of the investments at the time when the expropriation was declared. The payment thereof shall be convertible, freely transferable and without undue delay.
(3) When investments by nationals or companies of either Contracting Party suffer losses owing to war, other armed conflict, a state of national emergency or other similar events in the territory of the other Contracting Party, they shall be accorded the treatment not less favourable than that accorded to the nationals or companies of any third State.
(4) Nationals or companies of either Contracting Party shall enjoy most-favoured-nation treatment in the territory of the other Contracting Party in respect of the matters provided for in the present Article.

ARTICLE 5

(1) Disputes on matters mentioned in Paragraph 2, Article 4 concerning the conformity of the expropriation with the laws and regulations of the Contracting Party which made the expropriation may, upon the request of the interested party, be submitted to the competent court of that Contracting Party which made the expropriation.
(2) The dispute over the amount of the compensation mentioned in Paragraph 2, Article 4, shall be settled according to the provisions provided in (4) (Ad Article 5) in the Protocol.

ARTICLE 6

Either Contracting Party shall, within the scope of its laws and regulations, ensure the free transfer of the property made as an investment in its territory by nationals or companies of the other Contracting Party, which is as follows:
(1) returns;
(2) royalties deriving from incorporeal rights as defined in Letters d) and e) of Paragraph 1, Article 2;
(3) instalments in repayment of loans aiming at direct participation in the investments;
(4) amounts spent for the management of the investment in the territory of the other Contracting Party;

(5) additional funds necessary for the maintenance of the investment in the territory of either Contracting Party;

(6) the value of partial or total assignment and/or liquidation of the investment, including a liquidation effected as a result of any event mentioned in Paragraph 3 of Article 4.

The nationals of either Contracting Party working in the territory of the other Contracting Party because of an investment will be permitted to transfer to their own country all the remaining part of their salary after payment of tax and deduction of their living expenses spent therein.

ARTICLE 7

In case one Contracting Party has granted any guarantee against non-commercial risks in respect of an investment by its investor in the territory of the other Contracting Party and has made payment to such investor under the guarantee, the other Contracting Party shall recognize the transfer of the rights of such investor to the one Contracting Party and the subrogation of the one Contracting Party to such rights.The rights subrogated by the one Contracting Party shall not exceed the original rights of such investor. As regards the transfer of payments to be made to the Contracting Party by virtue of such subrogation Article 4 and 6 shall apply respectively.

ARTICLE 8

Transfers under Article 4, 6 and 7 shall be made without undue delay after the performance of the fiscal burdens. Such transfers would be made in convertible currency at the official rate of exchange existing on the date the transfer is made.

ARTICLE 9

If the treatment to be accorded by one Contracting Party to nationals or companies of the other Contracting Party in accordance with its laws and regulations or other specific provisions is more favourable than that accorded by this Agreement, the more favourable treatment shall be accorded.

ARTICLE 10

The present Agreement shall also apply to investments made prior to the entering into force of this Agreement by nationals or companies of the People's Republic of China in the territory of the Republic of Italy according to its laws and regulations in force, and investments by nationals or companies of the Republic of Italy in the territory of the People's Republic of China according its laws and regulations in force.

ARTICLE 11

(1) Disputes between the Contracting Parties concerning the interpretation and application of this Agreement shall be settled, as far as possible, through friendly consultation by both Parties through diplomatic channels.

(2) If such disputes cannot be settled within six months from the date on which either Contracting Party informs in writing the other Contracting Party, they shall, at the request of either Contracting Party, be submitted for settlement to an ad hoc international arbitral tribunal.

(3) The ad hoc international arbitral tribunal mentioned above shall be established as follows:

The arbitral tribunal is composed of three arbitrators. Each Contracting Party shall appoint one arbitrator; the two arbitrators propose by mutual agreement the third arbitrator who is a national of a third State which has diplomatic relations with both Contracting Parties, and the third arbitrator will be appointed as the Chairman of the tribunal by both Contracting Parties.

(4) If the appointments of the members of the Arbitral Tribunal are not made within a period of six months from the date of request for arbitration, either Contracting Party may, in the absence of any other arrangement, invite the President of the International Court of Justice to make the necessary appointments.

Should the President be a national of one Contracting Party, or should he not be able to perform this designation because of other reasons, this task shall be entrusted to the Vice-President of the Court, or to the next senior Judge of the Court who is not a national of either Contracting Party.

(5) The Arbitral Tribunal shall determine its own procedure.

The Arbitral Tribunal shall decide its award by a majority of votes. Such award is final and binding upon the two Contracting Parties.

(6) Each Contracting Party shall bear the cost of its own member and of its counsel in the arbitral proceedings. The cost of the Chairman and the remaining costs shall be borne in equal parts by both Contracting Parties.

ARTICLE 12

The provisions of the present Agreement shall apply irrespective of the existence of diplomatic or consular relations.

ARTICLE 13

(1) The present Agreement shall enter into force three months after the notification between the Contracting Parties of the accomplishment of their respective internal procedures. It shall remain in force for a period of ten years and shall continue in force thereafter for another period of five years and so forth unless denounced in writing by either Contracting Party one year before its expiration.
(2) In respect of investments made prior to the date of termination of the present Agreement, the provisions of Article 1 to 12 shall continue to be effective for a further period of five years from the date of termination of the present Agreement.
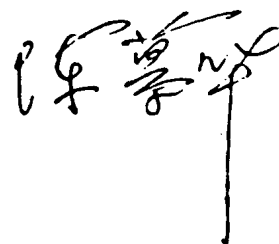
Done in duplicate at Rome on January 28,1985 in Italian, Chinese and English languages. The three texts are equally authentic. If there is any difference in the interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF ITALY

FOR THE GOVERNMENT OF
THE PEOPLE'S REPUBLIC
OF CHINA

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
ANDREOTTI

PROTOCOL

On signing the Agreement between the Government of the Republic of Italy and the Government of the People's Republic of China concerning the Encouragement and Reciprocal Protection of Investments, the undersigned Plenipotentiaries have, in addition, agreed on the following provisions which should be regarded as an integral part of the said Agreement.

(1) This Agreement shall also apply to investments made by nationals or companies of one Contracting Party in the maritime zone or on the continental shelf where the other Contracting Party exercises its sovereignty, sovereign rights or jurisdiction according to international law and its internal laws and regulations.

(2) Ad Article 3

The "activities" mentioned in Article 3, Paragraph 2 of this Agreement mean the management, maintenance, use and enjoyment of an investment as well as entry, stay and travel of nationals connected with the investment.

The "treatment less favourable than" mentioned in Article 3, Paragraph 2 of this Agreement means, compared with the treatment accorded to investment activities of nationals or companies of a third State, restricting the purchase of raw or auxiliary materials, of power or fuel or of means of production or operation of any kind, as well as any other measure having similar effects.

(3) Ad Article 4

The provisions of Paragraph 2 of Article 4 shall apply to any measure of expropriation, nationalization or other similar measures concerning investments made by nationals or companies of the other Contracting Party.

(4) Ad Article 5

(i) When a dispute over the amount of compensation for expropriation between one Contracting Party and a national or company of the other Contracting Party has not been settled within six months from the date of request for settlement, the dispute may, upon the request of the national or company concerned, be submitted to:

(a) the competent court of the Contracting Party which made the expropriation for decision; or

(b) an ad hoc international arbitral tribunal for award.

(ii) The ad hoc international arbitral tribunal mentioned above shall be established as follows:

(a) Each party to the dispute shall appoint one arbitrator; the two arbitrators propose by mutual agreement a Chairman who shall be a national of a third State which has diplomatic relations with both Contracting Parties. The arbitrators shall be appointed within two months and the Chairman within four months from the date when one of the parties to the dispute informed the other of its intention to submit the dispute to arbitration.
If the appointments are not made within the period mentioned above, either party may invite the Chairman of the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce to make the required appointments.

(b) The arbitral tribunal shall determine its own arbitral procedure. But it may, while determining its own procedure, make reference to the arbitral procedures of the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce or of the International Centre for the Settlement of Investment Disputes established according to the "Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States" concluded on March 18, 1965.

(c) The arbitral tribunal shall reach its decision by a majority of votes. Its award shall be final and binding on both parties to the dispute, and shall be enforced by both Contracting Parties in accordance with the domestic laws.

(d) The arbitral award shall be made in accordance with the domestic laws including the rules of conflict of the Contracting party which accepts investments and in accordance with the provisions in the present Agreement as well as the principles of international law generally recognized ad adopted by both Contracting Parties.

(e) Each party shall bear the cost of its own arbitrator and of its counsel in the arbitral proceedings. The cost of the chairman and the remaining costs of the arbitral tribunal shall be borne in equal parts by both parties to the dispute.

(5) Ad Article 6

reinvested returns shall enjoy the same protection as the original investment.
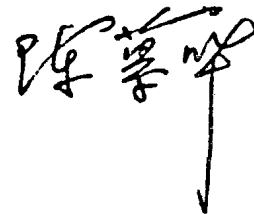
(6) Ad Article 8

The term "without undue delay" within the meaning of Article 8 is deemed to be fulfilled, if a transfer is made, within such period as is normally required according to international financial custom and not later, usually, than six months.

Done at Rome on January 28, 1985 in Italian, Chinese and English languages. The three texts are equally authentic. If there is any dispute concerning the interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY

FOR THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
ANDREOTTI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1575):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 20 novembre 1985.
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 20 dicembre 1985, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 10ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 29 gennaio 1986.
Relazione scritta annunciata il 24 febbraio 1986 (atto n. 1575/*A* - relatore: sen. ORLANDO).
Esaminato in aula e approvato l'8 maggio 1986.

Camera dei deputati (atto n. 3760):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 10 giugno 1986, con pareri delle commissioni IV, V, IX e XII.
Esaminato dalla III commissione il 14 gennaio 1987.
Relazione scritta annunciata il 4 febbraio 1987 (atto n. 3760/*A* - relatore: on. BONALUMI).
Esaminato in aula il 13 febbraio 1987 e approvato il 17 febbraio 1987.

87G0187

LEGGE 6 marzo 1987, n. **110.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per l'utilizzazione del porto di Trieste, firmato a Trieste il 4 ottobre 1985, con scambio di lettere effettuato a Trieste in pari data.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la utilizzazione del porto di Trieste, firmato a Trieste il 4 ottobre 1985, con scambio di lettere effettuato a Trieste in pari data.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti di cui all'articolo 1 a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità a quanto previsto nell'articolo 8 dell'accordo.

Art. 3.

1. Alle minori entrate erariali, derivanti dall'applicazione della presente legge, valutate in lire 600 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1986-1988 al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento: «Oneri derivanti dalle minori entrate in dipendenza dell'accordo italo-austriaco sul porto di Trieste».

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 marzo 1987

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

A C C O R D O

FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA D'AUSTRIA PER LA UTILIZZAZIONE DEL PORTO DI TRIESTE

La Repubblica Italiana e la Repubblica d'Austria ,

- animate dal desiderio di facilitare e sviluppare l'utilizzazione del porto di Trieste da parte dell' Austria ed in considerazione dell'importanza del porto di Trieste per l'approvvigionamento dell' Austria ;

- tenuto conto della necessità di integrare le disposizioni contenute nella Convenzione italo-austriaca per lo sviluppo del traffico austriaco attraverso il porto di Trieste del 14 maggio 1934 e quelle contenute nell'Accordo tra l' Italia e l'Austria per l'utilizzazione del porto di Trieste del 22 ottobre 1955 ;

hanno convenuto quanto segue :

ARTICOLO 1

libero transito

1. E' garantito il libero transito attraverso il porto di Trieste di tutte le merci destinate all'Austria o da essa provenienti, fatte salve le disposizioni afferenti alla salvaguardia dell'ordine pubblico, della sicurezza e della salute pubblica.
2. Le concessioni necessarie per il libero transito attraverso il porto di Trieste degli olii minerali e dei loro derivati sono rilasciate per la maggior durata consentita e nei tempi più favorevoli legalmente possibili.
3. Per i depositi di olii minerali destinati ad alimentare il rifornimento dell'Austria, nei limiti in cui assolvono a tale compito, è accordata l'esenzione dall'obbligo di costituire scorte minime di riserva.

4. Il Governo italiano prenderà le misure opportune per facilitare , nel rispetto della normativa vigente, le operazioni doganali per gli olii minerali ed i loro derivati, destinati all'Austria attraverso il porto di Trieste.

ARTICOLO 2

Tassazione degli olii minerali e dei loro derivati

Gli olii minerali ed i loro derivati destinati all'Austria attraverso il porto di Trieste sono soggetti al pagamento di un quinto della tassa erariale e di due terzi della tassa portuale in quel momento vigenti per le merci sbarcate, fermo restando che l'imposizione minima della tassa portuale non sarà inferiore a 180 lire per tonnellata.

ARTICOLO 3

Tassazione sulle merci diverse dagli olii minerali e dai loro derivati.

1. Le merci austriache o le merci destinate all'Austria diverse dagli olii minerali e dai loro derivati sono assoggettate al pagamento della tassa erariale sulle merci sbarcate previsto dalle relative disposizioni di legge italiane nella misura dell'80 per cento.

2. Quando viene riscontrato un aumento del 5 per cento del volume di traffico di tali merci rispetto all'anno 1984 si procede ad un'ulteriore diminuzione, pari all'1 per cento, dell'ammontare della tassa erariale sulle merci sbarcate. L'aliquota complessiva di diminuzione non può comunque superare l'80 per cento dell'aliquota normale della tassa erariale.

3. La misura della tassa, quale indicata al secondo comma del presente articolo in relazione al I° comma dello stesso articolo, per l'anno successivo viene fissata dalla Commissione Mista, istituita dall'articolo 7 del presente Accordo.

ARTICOLO 4

Traffico ferroviario e stradale

1. Le F.S. e le OBB approfondiscono la collaborazione , prevista dall' Accordo del 22 ottobre 1955 , per dare ulteriore incremento al volume delle merci in transito.

2. Entrambe le Parti si adoperano inoltre affinche' da parte delle F.S. e delle OBB vengano adottate anche nei settori tecnico ed operativo misure per la promozione del traffico di merci attraverso il porto di Trieste .

3. Come misura atta a promuovere in maniera particolare il porto di Trieste l'Austria è disposta , nell'ambito di un nuovo regolamento della procedura di autorizzazione per i trasporti merci su strada , a concedere un proprio contingente di licenze singole per Trieste.

ARTICOLO 5

Maggiore utilizzazione del porto di Trieste

1. Le due Parti contraenti si impegnano a favorire la collaborazione tra la Camera Federale per l'Economia austriaca, la Camera di Commercio di Trieste e l'Ente Autonomo del Porto di Trieste, nell'ambito del Comitato di contatto marittimo portuale tra Trieste e l'Austria , in vista di promuovere una maggiore utilizzazione del porto di Trieste da parte delle imprese austriache.

2. A tal fine, le competenti Autorità austriache svolgono anche ogni opportuna azione di informazione per rafforzare l'interesse degli operatori austriaci all'utilizzazione del porto di Trieste .

3. L' Ente Autonomo del Porto di Trieste d'intesa con le Parti interessate concede ogni possibile facilitazione per la promozione del traffico di transito da e per l' Austria prevista dagli articoli 4, 5, 6 e 7 della Convenzione italo-austriaca per lo sviluppo del traffico austriaco attraverso il porto di Trieste del 14 maggio 1934.

ARTICOLO 6

Investimenti nel porto di Trieste

1. La Parte austriaca si impegna ad incoraggiare gli investimenti da parte di organizzazioni economiche e di imprese austriache nel porto di Trieste , sia nel settore delle infrastrutture , sia sotto forma di insediamenti industriali.

2. Essa incoraggia altresì ogni opportuna azione di informazione , anche per mezzo di seminari e di scambi di delegazioni, da parte

della Camera Federale per l'Economia austriaca d'intesa con la Camera di Commercio di Trieste e l' Ente Autonomo del Porto di Trieste.

3. La Commissione Mista istituita dall' Art. 7 è incaricata di seguire i progressi registrati in vista del raggiungimento degli obiettivi di cui al 1° comma del presente articolo.

ARTICOLO 7

Commissione Mista

Per le finalità del presente Accordo e per quelle dell' Accordo tra l'Italia e l'Austria sull'utilizzazione del porto di Trieste del 22/10/1955 sarà istituita una Commissione Mista. Essa sostituisce la Sottocommissione Mista prevista dall' Art.1 del suddetto secondo Accordo e si riunirà almeno una volta l'anno.

ARTICOLO 8

Entrata in vigore e validità

Il presente Accordo è sottoposto a ratifica in conformità alle norme costituzionali delle due Parti contraenti ed entra in vigore all'atto dello scambio degli strumenti di ratifica.

Il presente Accordo resterà in vigore a tempo indeterminato . Esso potrà essere denunciato con un preavviso scritto di 6 mesi non prima di cinque anni dalla sua entrata in vigore, salvo il caso in cui gli Stati contraenti prendano di comune accordo una altra decisione.

Fatto a Trieste in due originali in italiano e tedesco, ciascuno dei due testi facendo ugualmente fede, il 4 ottoobre 1985.

PER LA REPUBBLICA ITALIANA

PER LA REPUBBLICA D' AUSTRIA

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
ANDREOTTI

TESTO DELLE LETTERE

Il Segretario Generale
per gli Affari Esteri

Trieste, 4 ottobre 1985

Signor Sottosegretario di Stato,

ho l'onore di confermarLe la seguente intesa raggiunta nel corso delle trattative per l'Accordo, firmato in data odierna, tra l'Italia e l'Austria sull'utilizzazione del porto di Trieste.

Qualora, a seguito di modifiche fondamentali della normativa fiscale italiana relativa al settore portuale, quali la sostituzione di una o di ambedue le tasse previste dagli articoli 2 e 3 mediante altre tasse, le riduzioni di tassa previste dai suddetti articoli perdessero il loro significato, le due Parti inizieranno trattative in vista della conclusione di un nuovo Accordo, allo scopo di creare, perseguendo le finalità dell'Accordo oggi firmato, condizioni comparabili a quelle previste dal presente Accordo.

La prego di volermi comunicare il Suo assenso.

Voglia accettare, Signor Sottosegretario, l'espressione della mia più alta considerazione.

On.le Mario FIORET
Sottosegretario di Stato del
Ministero degli Affari Esteri
della Repubblica Italiana

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
ANDREOTTI

Il Sottosegretario di Stato
per gli Affari Esteri

Trieste, 4 ottobre 1985

Signor Segretario Generale,

Le confermo di aver ricevuto la Sua lettera del 4 ottobre 1985 del seguente tenore:

"Signor Sottosegretario di Stato,

ho l'onore di confermarLe la seguente intesa raggiunta nel corso delle trattative per l'Accordo, firmato in data odierna, tra l'Italia e l'Austria sull'utilizzazione del porto di Trieste.

Qualora, a seguito di modifiche fondamentali della normativa fiscale italiana relativa al settore portuale, quali la sostituzione di una o di ambedue le tasse previste dagli articoli 2 e 3 mediante altre tasse, le riduzioni di tassa previste dai suddetti articoli perdessero il loro significato, le due Parti inizieranno trattative in vista della conclusione di un nuovo Accordo, allo scopo di creare, perseguendo le finalità dell'Accordo oggi firmato, condizioni comparabili a quelle previste dal presente Accordo.

La prego di volermi comunicare il Suo assenso.

Voglia accettare, Signor Sottosegretario di Stato, l'espressione della mia più alta considerazione".

Ho l'onore di confermarLe, Signor Segretario Generale, l'accordo della parte italiana su quanto precede.

La prego di gradire, Signor Segretario Generale, l'espressione della mia più alta considerazione.

[signature]

S.E. l'Amb. Gerald HINTERREGER
Segretario Generale del Ministero
Federale degli Affari Esteri della
Repubblica d'Austria

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
ANDREOTTI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1752):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 26 marzo 1986.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 20 maggio 1986, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 8ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione l'11 giugno 1986.

Relazione scritta annunciata il 24 giugno 1986 (atto n. 1752/*A* - relatore: sen. VELLA).

Esaminato in aula e approvato il 1° ottobre 1986.

Camera dei deputati (atto n. 4030):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 20 ottobre 1986, con pareri delle commissioni I, V, VI, X e XII.

Esaminato dalla III commissione il 28 gennaio 1987.

Relazione scritta annunciata l'11 febbraio 1987 (atto n. 4030/*A* - relatore: on. ARMATO).

Esaminato in aula il 13 febbraio 1987 e approvato il 17 febbraio 1987.

87G0188

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(8651900) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.